



25.xxx

Messaggio sull'approvazione del Protocollo d'emendamento che modernizza l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AEELS e il Cile

del ...

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva il Protocollo d'emendamento che modifica l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AEELS e il Cile.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Compendio

Il Protocollo d'emendamento che modernizza l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Cile mira a renderlo moderno e ambizioso. Il nuovo testo migliora in generale la certezza del diritto e la prevedibilità delle relazioni commerciali bilaterali e rafforza la collaborazione tra le autorità.

Situazione iniziale

La Svizzera è un Paese orientato all'esportazione con possibilità di smercio in numerosi Paesi. Per migliorare l'accesso ai mercati esteri, la conclusione e l'aggiornamento di accordi di libero scambio (ALS) con partner commerciali al di fuori dell'Unione europea (UE) rappresentano – unitamente all'appartenenza all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e agli accordi bilaterali con l'Unione europea (UE) – uno strumento importante. Questi ALS migliorano le condizioni quadro per l'economia elvetica e contribuiscono a prevenire o eliminare discriminazioni derivanti da accordi preferenziali che i nostri partner commerciali hanno stipulato o stanno stipulando con altri Paesi. Gli ALS contribuiscono inoltre a diversificare il commercio estero.

Il nuovo accordo con il Cile aumenta la certezza del diritto, rafforza la competitività dell'economia svizzera sul mercato cileno e riduce il potenziale di discriminazione verso i nostri attori rispetto a quelli che possono già affidarsi a un ALS più esteso con il Paese sudamericano. Questo vale in particolare per l'UE, che ha modernizzato il suo accordo con il Cile già nel 2022. Il Protocollo d'emendamento colma le lacune dell'accordo originale e vi aggiunge nuovi settori. Nel testo originale mancavano in particolare le disposizioni sui servizi finanziari e alcune importanti concessioni cilene negli scambi di merci. Inoltre, il capitolo sulla proprietà intellettuale non era particolarmente esaustivo e quelli sul commercio e lo sviluppo sostenibile, sull'agevolazione degli scambi e sul commercio digitale mancavano completamente.

Contenuto del progetto

Il nuovo ALS vanta un campo d'applicazione settoriale molto vasto e corrisponde in larga misura ai nuovi accordi dell'AELS. Alla sua entrata in vigore, il 99,9 per cento delle esportazioni verso il Cile sarà esente da dazi doganali. Per quanto riguarda gli scambi di merci, le disposizioni del Protocollo d'emendamento e dei suoi allegati coprono i prodotti industriali, il pesce e gli altri prodotti del mare, nonché i prodotti agricoli di base e trasformati. Il nuovo testo contiene disposizioni aggiornate sugli ostacoli tecnici al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie e le regole d'origine. Nel settore dei servizi sono stati aggiornati gli impegni risultanti dalle disposizioni fondamentali (accesso al mercato e trattamento nazionale). Il livello di impegni del Cile è paragonabile a quello che il Paese sudamericano ha assunto nei suoi accordi commerciali più recenti, compreso quello con l'UE. Grazie all'aggiornamento dell'accordo, il nuovo ALS comprende ora anche i servizi finanziari e quindi tutti i settori dei servizi. Quanto agli appalti pubblici, le disposizioni sull'accesso al mercato sono state aggiornate per offrire

alle Parti migliori condizioni di partecipazione alle gare d'appalto. Al testo originale sono stati aggiunti un capitolo esaustivo sul commercio digitale e una serie di norme sull'agevolazione degli scambi. Il capitolo sulla proprietà intellettuale copre ora tutti i settori della proprietà intellettuale. Il livello di protezione corrisponde sostanzialmente a quello dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS), superandolo addirittura in alcuni casi. Il nuovo capitolo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile comprende tutte le disposizioni modello proposte dalla Svizzera e dagli altri Stati dell'AELS in questo campo. Il Cile è inoltre il primo partner con cui l'AELS ha negoziato un intero capitolo sulle piccole e medie imprese (PMI), improntato al suo testo modello. L'obiettivo è consentire alle PMI di trarre maggiori vantaggi da questo ALS.

Indice

Compendio	2
1 Situazione iniziale	7
1.1 Contesto di politica estera	7
1.2 Situazione politico-economica e politica economica estera del Cile	8
1.3 Rapporti e accordi bilaterali tra Svizzera e Cile	10
1.4 Commercio e investimenti tra Svizzera e Cile	11
1.5 Alternative esaminate	11
1.6 Svolgimento dei negoziati	12
1.7 Rapporto con il programma di legislatura, il piano finanziario e le strategie del Consiglio federale	12
2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione	13
3 Consultazione delle commissioni parlamentari, dei Cantoni e delle altre cerchie interessate	13
4 Punti essenziali del protocollo d'emendamento	14
4.1 Contenuto e valutazione dell'ALS modernizzato	14
4.2 Versioni linguistiche dell'ALS modernizzato	14
5 Commento ai singoli articoli del protocollo	15
5.1 Modifiche del preambolo (art. I)	15
5.2 Modifiche del capitolo I: Disposizioni iniziali (art. II)	16
5.3 Scambi di merci (artt. III-X)	16
5.3.1 Modifiche del capitolo II: Scambi di merci (art. III)	16
5.3.2 Modifiche dell'allegato I: Regole d'origine (art. IV)	19
5.3.3 Eliminazione degli allegati III, IV e V (art. V)	21
5.3.4 Eliminazione dell'allegato VI: Soppressione dei dazi (articolo VI)	21
5.3.5 Inserimento degli allegati III, IV, V e VI (art. VII)	21
5.3.6 Modifiche dell'allegato VII: Restrizioni all'importazione e all'esportazione (art. VIII)	22
5.3.7 Inserimento dell'Allegato VII ^{bis} : Mandato del Sottocomitato per gli scambi di merci (art. IX)	23
5.3.8 Inserimento dell'allegato VII ^{ter} : Agevolazione degli scambi (art. X)	23
5.4 Scambi di servizi (artt. XI-XVII)	25
5.4.1 Modifiche dell'allegato VIII: Elenchi di impegni specifici (art. XI)	25
5.4.2 Inserimento dell'allegato VIII ^{bis} : Elenco degli impegni del Cile nel settore dei servizi finanziari (art. XII)	26

5.4.3	Modifiche del capitolo III: Scambi di servizi e stabilimento (art. XIII)	26
5.4.4	Inserimento dell'allegato VIII ^{ter} : Mandato del Sottocomitato per i servizi finanziari (art. XIV)	29
5.4.5	Modifiche dell'allegato IX: Servizi di telecomunicazione (art. XV)	29
5.4.6	Modifiche dell'allegato X: Riserve (art. XVI)	29
5.4.7	Modifiche dell'allegato XI: Pagamenti correnti e movimenti di capitale (art. XVII)	29
5.5	Protezione della proprietà intellettuale (artt. XVIII e XIX)	30
5.5.1	Modifiche del capitolo IV: Protezione della proprietà intellettuale (art. XVIII)	30
5.5.2	Modifiche dell'allegato XII: Protezione della proprietà intellettuale (art. XIX)	31
5.6	Appalti pubblici (artt. XX e XXI)	35
5.6.1	Modifiche del capitolo V: Appalti pubblici (art. XX)	35
5.6.2	Modifiche degli allegati XIII: Enti interessati e XIV: Note generali (art. XXI)	37
5.7	Inserimento del capitolo V ^{bis} : Piccole e medie imprese (art. XXII)	38
5.8	Inserimento del capitolo V ^{ter} : Commercio digitale (art. XXIII)	38
5.9	Inserimento del capitolo V ^{quater} : Commercio e sviluppo sostenibile (art. XXIV)	41
5.10	Modifiche del capitolo VI: Politica in materia di concorrenza (art. XXV)	45
5.11	Modifiche del capitolo VII: Sovvenzioni (art. XXVI)	45
5.12	Modifiche del capitolo VIII: Trasparenza (art. XXVII)	46
5.13	Modifiche del capitolo IX: Amministrazione dell'Accordo (art. XXVIII)	46
5.14	Modifiche del capitolo X: Composizione delle controversie (art. XXIX)	46
5.15	Modifiche del capitolo XI: Eccezioni generali (art. XXX)	46
5.16	Modifiche del capitolo XII: Disposizioni finali e recesso da accordi complementari sul commercio di prodotti agricoli (art. XXXI)	46
5.17	Modifiche dell'allegato XV: Decisioni del Comitato misto (art. XXXII)	47
5.18	Modifiche dell'allegato XVI: Segreteria (art. XXXIII)	47
5.19	Modifiche dell'allegato XVII: Modello di regole procedurali per lo svolgimento delle procedure di arbitrato (art. XXXIV)	48
5.20	Entrata in vigore (art. XXXV)	48
6	Ripercussioni	48
6.1	Ripercussioni per la Confederazione	48

6.1.1	Ripercussioni finanziarie	48
6.1.2	Ripercussioni per l'effettivo del personale	48
6.2	Ripercussioni sui Comuni e sui Cantoni nonché sulle città, gli agglomerati e le regioni di montagna	49
6.3	Ripercussioni sull'economia	49
6.4	Ripercussioni sulla società e sull'ambiente	49
6.5	Altre ripercussioni	50
7	Aspetti giuridici	50
7.1	Costituzionalità	50
7.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	50
7.3	Validità per il Liechtenstein	51
7.4	Forma dell'atto	51
7.5	Entrata in vigore	52
Decreto federale che approva il Protocollo d'emendamento che modernizza l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Cile (<i>disegno</i>)		FF 2025 ...
Protocollo d'emendamento che modernizza l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Cile		FF 2025 ...

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Contesto di politica estera

La politica economica estera della Svizzera mira innanzitutto a creare condizioni d'accesso stabili, prevedibili e non discriminatorie al maggior numero possibile di mercati esteri. Queste condizioni ottimali, unitamente alla diversificazione del commercio estero, figurano negli obiettivi di politica estera della Svizzera e rientrano, in quanto tali, nella Strategia di politica estera 2024–2027¹ e nella «Strategia Americhe» 2022–2025². Per garantire e migliorare l'accesso degli esportatori svizzeri ai mercati internazionali, la conclusione di nuovi ALS e la modernizzazione di quelli esistenti con Paesi al di fuori dell'UE sono uno dei tre principali pilastri della nostra politica commerciale estera, insieme all'appartenenza all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e agli accordi bilaterali con l'UE. Questo approccio è più che mai importante alla luce delle tendenze protezionistiche nel commercio globale, che rappresentano una grande sfida per la politica estera del nostro Paese. Oltre all'Accordo del 22 luglio 1972³ con l'UE e alla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) del 4 gennaio 1960⁴, la Svizzera dispone attualmente di 35 ALS con 45 partner diversi:

¹ Cfr. obiettivi 16 e 17 della Strategia di politica estera 2024–2027 (pag. 32), consultabile su www.dfae.admin.ch/eda/it/home.html > Politica estera > Strategie e principi fondamentali > Strategia di politica estera.

² Cfr. obiettivi L1 della Strategia Americhe 2022–2025 (pag. 34), consultabile su www.dfae.admin.ch/eda/it/home.html > Politica estera > Strategie e principi fondamentali > Strategie geografiche > Strategia Americhe.

³ RS 0.632.401

⁴ RS 0.632.31

ai 31 accordi conclusi nel quadro dell'AELS⁵ se ne aggiungono altri quattro, bilaterali, con le Isole Färöer⁶, il Giappone⁷, la Cina⁸ e il Regno Unito⁹.

Modernizzare l'ALS del 2004 tra AELS e Cile significa migliorare le condizioni quadro per i nostri operatori economici e ridurre o eliminare il potenziale di discriminazione verso di loro rispetto all'UE, che ha già modernizzato nel 2022 il suo accordo con il Paese sudamericano. La modernizzazione dell'ALS con il Cile estende l'accesso al mercato, colma le lacune del testo originale e vi aggiunge importanti disposizioni. Questa espansione delle relazioni economiche può avere un impatto positivo anche sulle già buone relazioni bilaterali.

1.2 Situazione politico-economica e politica economica estera del Cile

Con una superficie di 756 102 km², il Cile è 18 volte più grande della Svizzera. La sua popolazione è di 19,49 milioni di abitanti, con un tasso di crescita del 7 per cento. Nel 2024 il suo prodotto interno lordo (PIL) era di 376 miliardi di dollari, il che corrisponde a un PIL pro capite di 17 647 dollari. Nello stesso anno il PIL cileno è cresciuto dell'1,9 per cento. Il Cile è una democrazia consolidata.

Nell'ottobre 2019 le disuguaglianze socioeconomiche, la povertà, la scarsa qualità delle scuole pubbliche, le basse pensioni e il rincaro del costo della vita hanno scatenato violente proteste in tutto il Paese. Nonostante le concessioni del governo, queste proteste hanno spianato la via al candidato della sinistra ed ex leader studentesco Gabriel Boric alle elezioni di fine 2021, portandolo al potere. Boric persegue una politica economica liberale e un regime di austerità. Dal punto di vista politico, propugna una politica ambientale sostenibile, riforme sociali e una politica estera aperta. Il suo programma di politica sociale prevedeva inoltre di sostituire la costituzione neoliberale, introdotta sotto il generale Pinochet, con una nuova

- 5 Oltre all'accordo con il Cile (RS **0.632.312.451**), l'AELS dispone di accordi di libero scambio con: Albania (RS **0.632.311.231**), Autorità palestinese (RS **0.632.316.251**), Bosnia ed Erzegovina (RS **0.632.311.911**), Canada (RS **0.632.312.32**), Cile (RS **0.632.312.451**), Colombia (RS **0.632.312.631**), Consiglio di cooperazione del Golfo (RS **0.632.311.491**), Ecuador (RS **0.632.313.271**), Egitto (RS **0.632.313.211**), Filippine (RS **0.632.316.451**), Georgia (RS **0.632.313.601**), Giordania (RS **0.632.314.671**), Guatemala (Protocollo di adesione firmato il 22 giugno 2015; FF **2016.873**), Hong Kong (RS **0.632.314.161**), India (firmato il 10 marzo 2024; FF **2024.2382**), Indonesia (RS **0.632.314.271**), Israele (RS **0.632.314.491**), Libano (RS **0.632.314.891**), Macedonia (RS **0.632.315.201.1**), Marocco (RS **0.632.315.491**), Messico (RS **0.632.315.631.1**), Moldavia (firmato il 27 giugno 2023, FF **2024.536**), Montenegro (RS **0.632.315.731**), Perù (RS **0.632.316.411**), Repubblica di Corea (RS **0.632.312.811**), Serbia (RS **0.632.316.821**), Singapore (RS **0.632.316.891.1**), Stati dell'America centrale (RS **0.632.312.851**), Stati dell'Unione doganale dell'Africa australe (RS **0.632.311.181**), Tunisia (RS **0.632.317.581**), Turchia (RS **0.632.317.631**) e Ucraina (RS **0.632.317.671**).
- 6 Accordo del 12 gennaio 1994 tra il Governo svizzero da una parte, il Governo della Danimarca ed il Governo autonomo delle Isole Färöer dall'altra, sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer (RS **0.946.293.142**)
- 7 Accordo del 19 febbraio 2009 tra la Svizzera e il Giappone (RS **0.946.294.632**)
- 8 Accordo del 6 luglio 2013 tra la Svizzera e Cina (RS **0.946.292.492**)
- 9 Accordo commerciale dell'11 febbraio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (RS **0.946.293.671**).

costituzione. Questa riforma costituzionale è però stata bocciata alle urne ben due volte, la prima nel 2022 e la seconda nel 2023. La politica fiscale del Paese è stata fortemente influenzata dalla pandemia di COVID-19. Dopo lo scoppio della pandemia nel 2020 sono stati elaborati due importanti pacchetti fiscali. Nel 2022 Boric ha presentato un nuovo pacchetto di spesa del valore di 3,7 miliardi di dollari per sostenere le famiglie povere e le piccole e medie imprese (PMI) e per creare nuovi posti di lavoro. Questo elevato livello di spesa ha sì alimentato la ripresa economica all'indomani della crisi, ma ha anche fatto aumentare la pressione inflazionistica. Alla luce di questo rincaro, il governo sta ora cercando di realizzare una politica fiscale equilibrata.

Nonostante gli sforzi di diversificazione da parte dell'Esecutivo, l'economia cilena rimane fortemente dipendente dalle esportazioni di materie prime, prime fra tutte l'oro e il rame. Grazie all'elevata quota del settore minerario nei ricavi da esportazioni e all'aumento dei prezzi delle materie prime nel 2021, la situazione del commercio estero cileno è migliorata in quell'anno. Nel 2022 il Cile è addirittura assunto a maggior esportatore di rame al mondo, con l'11 per cento del totale. La dipendenza dal settore delle materie prime rimane però una grande sfida perché vincola l'andamento congiunturale del Paese ai prezzi sul mercato mondiale di pochi beni, come il rame. L'estrazione dei grandi giacimenti di litio, una materia prima fondamentale per la transizione energetica, è solo agli inizi, e questo potrebbe aumentare ulteriormente la dipendenza del Cile dal settore minerario. L'Asia è il più importante mercato di crescita per il commercio estero cileno (56 %), con la Cina al primo posto (40 %). Il Paese asiatico acquista soprattutto rame allo stato grezzo per poi lavorarlo ulteriormente al suo interno. L'export cileno rimane quindi fortemente dipendente dallo sviluppo economico della Cina. Le tensioni economiche tra questo Paese e gli Stati Uniti si ripercuotono anche sull'economia cilena. Nonostante questa dipendenza, il settore delle materie prime offre anche grandi opportunità. Il Cile vanta grandi giacimenti di litio e di rame, due materie prime essenziali per le energie rinnovabili. Con la crescente attenzione globale alle politiche ambientali ed economiche sostenibili, il Cile presenta un grande potenziale per l'espansione del settore delle materie prime e l'integrazione verticale dell'industria mineraria. Il Cile è già fortemente orientato alla sostenibilità: già oggi produce più del 50 per cento della sua energia da fonti rinnovabili ed è stato uno dei primi a sancire per legge la sua neutralità in termini di CO₂. Il Cile è inoltre predestinato alla produzione di idrogeno verde grazie alle sue condizioni geografiche, ideali per l'energia solare ed eolica.

Il Paese persegue una politica estera attiva e aperta e vanta una rete di partner di libero scambio più fitta della media internazionale: il Cile ha infatti concluso 31 tra accordi commerciali e di libero scambio con ben 65 Paesi. Questa fitta rete e i numerosi contatti che ne conseguono rendono il Paese sudamericano un'ambita meta d'insediamento per aziende internazionali che intendono aprire una succursale o un impianto di produzione. L'apertura economica perseguita gode di un ampio sostegno democratico. Nel 2010 il Cile è stato il primo Paese sudamericano a diventare membro ufficiale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), anche se in molti settori si situa ancora ben al di sotto della media OCSE. Sotto Boric, il Paese ha introdotto una politica estera femminista ed è pioniere regionale nelle iniziative ambientali. Il Cile sta cercando di rafforzare la sua

posizione regionale e di unirsi a Paesi di piccole e medie dimensioni per ottenere maggior peso nei negoziati multilaterali. Il Paese è propenso a intessere legami strategici ben definiti con i suoi vicini ed è fortemente impegnato a rafforzare la cooperazione regionale, ad esempio nel quadro dell'Alleanza del Pacifico che ne è la leva principale e in cui la Svizzera siede dal novembre 2013 in qualità di osservatrice.

1.3 Rapporti e accordi bilaterali tra Svizzera e Cile

Le relazioni bilaterali tra Svizzera e Cile risalgono al XIX secolo¹⁰. Già nel 1897 i due Paesi formalizzarono i loro contatti bilaterali attraverso un accordo commerciale¹¹. Il Consiglio federale svizzero funse persino da istanza arbitrale in due controversie su rivendicazioni di proprietà da parte di società straniere in cui il Cile fu coinvolto alla fine del XIX secolo: una prima volta nel 1896 tra Cile e Francia e una seconda, nel 1900, tra Cile e Stati Uniti. Nella prima metà del XX secolo la cooperazione tra Svizzera e Cile è stata consolidata attraverso una serie di accordi, tra cui anche diversi accordi di consolidamento dei debiti¹².

Negli ultimi anni le relazioni politiche tra Svizzera e Cile si sono intensificate. Oltre a un approfondimento delle relazioni economiche, i principali temi sono la collaborazione scientifica tra istituzioni svizzere e cilene e la cooperazione nei settori del cambiamento climatico e dell'acqua. I due Paesi stanno inoltre collaborando nel settore dell'energia per aumentare la quota di energie rinnovabili nell'approvvigionamento energetico.

Le relazioni tra Svizzera e Cile poggiano su una fitta rete di accordi: oltre all'ALS entrato in vigore nel 2004, i due Paesi hanno siglato un accordo amministrativo sulla sicurezza sociale (entrato in vigore nel 1998)¹³, un accordo sulla promozione e la protezione reciproche degli investimenti (2002)¹⁴, anch'esso attualmente in fase di modernizzazione, un accordo sul traffico aereo (2005)¹⁵, un accordo per evitare le doppie imposizioni (2010)¹⁶ e un accordo sullo scambio di tirocinanti (2010)¹⁷. I due Paesi dispongono inoltre di un trattato di assistenza giudiziaria in materia penale (2016)¹⁸, un accordo di riammissione delle persone in situazione irregolare (2016)¹⁹, un accordo sull'attuazione dell'Accordo di Parigi (concluso nel 2023)²⁰ e un accordo di esenzione reciproca dall'obbligo di visto per i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio (2024)²¹.

¹⁰ www.hls-dhs-dss.ch/de/articles/003394/2009-04-29

¹¹ RS 0.946.292.451

¹² www.hls-dhs-dss.ch/de/articles/003394/2009-04-29

¹³ RS 0.831.109.245.11

¹⁴ RS 0.975.224.5

¹⁵ RS 0.748.127.192.45

¹⁶ RS 0.672.924.51

¹⁷ RS 0.142.112.457

¹⁸ RS 0.351.924.5

¹⁹ RS 0.142.112.459

²⁰ RS 0.814.012.124.5

²¹ Numero RS da definire.

Oggi la Svizzera è presente in Cile anche attraverso i programmi globali della DSC e si adopera per il miglioramento della qualità dell'aria nelle città (CALAC+), per l'utilizzo sostenibile delle foreste andine (Bosques Andinos) e per l'uso privato sostenibile dell'acqua (Suizagua)²². La Svizzera fornisce aiuto umanitario anche al Cile, soprattutto per ridurre il rischio di catastrofi naturali e garantire una risposta rapida in caso di crisi²³.

1.4 Commercio e investimenti tra Svizzera e Cile

Dall'entrata in vigore dell'ALS originario tra l'AELS e il Cile, gli scambi bilaterali di merci tra Svizzera e Cile sono cresciuti costantemente, fino a raggiungere un volume di circa 1 miliardo di franchi nel 2023, facendo del Cile il nostro sesto partner commerciale più importante della regione. I principali beni d'esportazione svizzeri corrispondono ai tipici flussi commerciali verso la regione, seppure molto più diversificati. I prodotti chimici e farmaceutici rappresentano oltre il 50 per cento delle esportazioni svizzere verso il Cile. Seguono gli strumenti di precisione (ca. il 20 %), gli orologi e le macchine (ca. l'11 %). Poiché la Svizzera raffina una grande quantità di oro, i metalli preziosi rappresentano il 93 per cento delle importazioni dal Cile. A causa di queste importazioni d'oro, la Svizzera presenta un deficit della bilancia commerciale piuttosto elevato, pari a 0,3 miliardi di franchi nel 2023. Escludendole, il deficit si trasforma in un'eccedenza.

Le entrate dall'esportazione di servizi sono costituite principalmente da servizi di licenza (27,4 %), servizi finanziari (16,7 %), servizi di trasporto (13,2 %) e servizi assicurativi (12,4 %). Quanto alle importazioni, la parte del leone la fanno i servizi di trasporto (31,4 %), seguiti dai diritti di licenza (20,6 %), dal turismo (15,0 %) e dai servizi finanziari (14,8 %).

Secondo gli ultimi dati della Banca nazionale svizzera (BNS), nel 2022 il volume degli investimenti diretti svizzeri in Cile ammontava a 452 milioni di franchi (contro 1,6 miliardi nel 2021). La Svizzera è comunque uno dei 15 maggiori investitori nel Paese. Con una forte presenza del settore privato in diversi comparti economici, nel 2023 le aziende svizzere impiegavano in Cile circa 18 800 persone.

A sostegno dell'industria e delle aziende esportatrici svizzere, nel 2021 è stato istituito lo *Swiss Business Hub Cile* presso l'Ambasciata svizzera e vi è anche una Camera di commercio ben funzionante. Le disposizioni dell'ALS modernizzato dovrebbero contribuire a rinforzare ulteriormente queste solide relazioni economiche.

1.5 Alternative esaminate

L'unico modo per garantire relazioni commerciali basate su un quadro normativo moderno è stato quello di aggiornare l'ALS vigente. Gli operatori economici

²² www.eda.admin.ch/countries/chile/it/home/bilaterale-beziehungen/in-kuerze.html
²³ www.eda.admin.ch/countries/chile/it/home/bilaterale-beziehungen/in-kuerze.html

svizzeri potranno così continuare a beneficiare di condizioni preferenziali e non si ritroveranno penalizzati rispetto ai loro concorrenti di altri Paesi.

L'alternativa alla modernizzazione sarebbe stata quella di farne a meno. In questo caso diverse merci svizzere esportate verso il Cile sarebbero state svantaggiate rispetto a quelle di altri partner commerciali che beneficiano già delle concessioni preferenziali moderne offerte dal Paese sudamericano. In certi casi sarebbe stato necessario pagare dazi doganali abbastanza elevati e le lacune dell'attuale ALS con il Cile sarebbero rimaste in vigore, ossia: la mancanza di disposizioni sui servizi finanziari e sull'agevolazione degli scambi nonché l'incompletezza di quelle sulla protezione della proprietà intellettuale. Non si sarebbe potuta escludere una discriminazione verso la Svizzera rispetto ai Paesi che hanno o avranno stipulato disposizioni corrispondenti con il Cile. Si tratta di un fattore importante se si considera che l'UE ha già modernizzato nel 2022 il suo ALS con il Paese sudamericano.

1.6 Svolgimento dei negoziati

L'AELS e il Cile hanno ipotizzato per la prima volta una modernizzazione dell'ALS cileno in occasione della quarta riunione del Comitato misto, nel 2014.

Successivamente si sono svolti diversi colloqui esplorativi. Inizialmente il Cile non era disposto a rivedere le disposizioni sulla proprietà intellettuale. Solo dopo ripetute insistenze da parte della Svizzera, ha accettato di includere questo settore prioritario per gli Stati dell'AELS.

Il processo di modernizzazione è quindi stato avviato con un ciclo di negoziati a Santiago del Cile nell'autunno 2019. A causa della pandemia di COVID-19, alcune tornate negoziali si sono svolte online. I negoziati sono stati ritardati anche dal cambio di governo, nel 2022, e dal processo di modernizzazione parallelo tra Cile e UE. La modernizzazione dell'ALS con il Cile è finalmente andata in porto nel gennaio 2024, dopo circa cinque anni di trattative, sette tornate negoziali di grande spessore e numerose riunioni intermedie e tecniche.

1.7 Rapporto con il programma di legislatura, il piano finanziario e le strategie del Consiglio federale

La modernizzazione dell'ALS con il Cile rientra nell'obiettivo 3 del messaggio del 24 gennaio 2024²⁴ sul programma di legislatura 2023-2027 («La Svizzera contribuisce allo sviluppo di un ordine economico mondiale basato su regole e garantisce alla sua economia l'accesso ai mercati internazionali») e del Decreto federale del 6 giugno 2024²⁵ sul programma di legislatura 2023-2027.

Conformemente a questo messaggio, la Svizzera provvede affinché le proprie imprese possano accedere in modo sicuro e non discriminatorio a mercati

²⁴ FF 2024 525

²⁵ FF 2024 1440 art. 4

internazionali funzionanti. Uno degli obiettivi della strategia di politica economica esterna del 2021²⁶ è negoziare nuovi accordi commerciali e modernizzare quelli vigenti. La creazione di condizioni quadro economiche ottimali e la diversificazione del commercio estero rientrano inoltre negli obiettivi di politica estera della Svizzera e figurano, in quanto tali, nella Strategia di politica estera 2024-2027 e della «Strategia Americhe» 2022-2025. La modernizzazione dell'ALS con il Cile è quindi in linea con gli obiettivi fissati dall'Esecutivo nella strategia di politica economica esterna del 2021, nella strategia di politica estera 2024-2027, nella «Strategia Americhe» 2022-2025 e nel programma di legislatura 2023-2027.

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005²⁷ sulla consultazione (LCo), occorre indire una consultazione per la preparazione di trattati internazionali che sottostanno a referendum. Se non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, si può rinunciare a una procedura di consultazione (art. 3a cpv. 1 lett. b LCo). In questo caso, l'accordo vigente è già stato recepito nel diritto nazionale e le posizioni delle cerchie interessate sono note (cfr. anche n. 3). Si è pertanto rinunciato ad avviare una consultazione. Le Commissioni di politica estera delle Camere federali (CPE) erano state consultate in merito al mandato del 20 novembre 2013 per i negoziati sulla modernizzazione dell'ALS con il Cile, conformemente all'articolo 152 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002²⁸ sul Parlamento (LParl).

3 Consultazione delle commissioni parlamentari, dei Cantoni e delle altre cerchie interessate

Entrambe le CPE hanno preso atto e approvato il disegno di mandato del Consiglio federale, la CPE-S il 13 gennaio 2014 e la CPE-N il 20 gennaio 2014.

Le cerchie interessate della società civile, come le organizzazioni non governative (ONG) e le associazioni, sono state regolarmente informate sullo stato di avanzamento dei negoziati, in particolare nel quadro delle riunioni semestrali del Gruppo di collegamento commercio estero-ONG/ONG-Roundtable. Hanno quindi avuto modo di porre domande ai negoziatori e di esprimere le proprie posizioni. Prima e dopo ogni ciclo negoziale, i Cantoni sono stati informati a voce o per iscritto sullo stato delle trattative. Le due CPE sono state informate regolarmente in occasione delle rispettive riunioni sullo stato di avanzamento dei negoziati e hanno avuto la possibilità di pronunciarsi al riguardo. Questi canali hanno permesso di far confluire i pareri dei Cantoni, del Parlamento e della società civile nella posizione assunta dalla Svizzera durante i negoziati.

²⁶ www.seco.admin.ch/seco/it/home.html > Economia esterna e cooperazione economica > Politica economica esterna > Strategia di economia esterna.

²⁷ RS 172.061

²⁸ RS 171.10

4 Punti essenziali del protocollo d'emendamento

4.1 Contenuto e valutazione dell'ALS modernizzato

L'ALS viene modernizzato attraverso un Protocollo d'emendamento (di seguito «protocollo»). Il nuovo ALS, unitamente ai suoi 24 allegati, corrisponde in larga misura ai più recenti ALS conclusi dall'AELS con Paesi terzi. Il vasto campo d'applicazione settoriale del nuovo accordo contiene disposizioni su:

- scambi di beni industriali, compresi il pesce e gli altri prodotti del mare
- prodotti agricoli trasformati e non trasformati
- regole d'origine
- facilitazione degli scambi
- ostacoli tecnici agli scambi
- misure sanitarie e fitosanitarie
- misure di difesa commerciale
- scambio di servizi, compresi quelli finanziari
- investimenti
- commercio digitale (e-commerce)
- protezione della proprietà intellettuale
- appalti pubblici
- concorrenza
- sovvenzioni
- trasparenza
- commercio e sviluppo sostenibile
- piccole e medie imprese
- questioni istituzionali e composizione delle controversie

Ad eccezione degli investimenti, della concorrenza, delle sovvenzioni e delle disposizioni istituzionali, tutti i settori dell'accordo sono stati modernizzati o integrati. Il Cile è inoltre il primo partner con cui l'AELS ha negoziato un intero capitolo sulle piccole e medie imprese.

Il nuovo ALS è un accordo preferenziale che in diversi settori, per quanto riguarda l'accesso ai mercati e la certezza del diritto, va ben oltre il livello attualmente previsto dagli accordi OMC. Grazie alla modernizzazione dell'ALS, la Svizzera può eliminare le discriminazioni nei confronti di altri Paesi che hanno già un ALS modernizzato con il Cile, ad esempio l'UE. Dal canto loro, le imprese svizzere avranno un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti situati in Paesi che non dispongono di un tale accordo. Il nuovo ALS contribuisce inoltre a rafforzare la certezza del diritto, ad esempio nei settori dei servizi e della proprietà intellettuale.

4.2 Versioni linguistiche dell'ALS modernizzato

La versione originale del presente protocollo è in inglese. Questo è in linea con la prassi pluriennale della Svizzera ed è conforme all'articolo 5 capoverso 1 lettera c

dell'ordinanza del 4 giugno 2010²⁹ sulle lingue e alle relative note esplicative. L'inglese è anche la lingua di lavoro ufficiale dell'AELS. La negoziazione, preparazione e revisione delle versioni originali dell'ALS in tutte le lingue ufficiali delle Parti avrebbe assorbito risorse sproporzionate visto il volume dei testi.

In mancanza di una versione originale in una lingua ufficiale svizzera, è stato necessario tradurre il protocollo e i suoi allegati nelle tre lingue ufficiali. Secondo la prassi corrente, gli ALS sono solitamente tradotti senza allegati. In questo caso, tuttavia, sono stati tradotti gli allegati che modificano l'accordo originale, ma non quelli che si limitano a modificare gli allegati originari, che sono prevalentemente di natura tecnica. Secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b e l'articolo 13 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004³⁰ sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb), la pubblicazione di simili testi può limitarsi al titolo e a un rimando o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. Tuttavia, i testi pubblicati mediante rimando devono essere pubblicati anche sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale (art. 13a cpv. 1 lett. a LPubb). Secondo l'articolo 14 capoverso 2 lettera b LPubb, il Consiglio federale può decidere di non far tradurre i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti se gli interessati usano tali testi esclusivamente nella lingua originale. Gli allegati e i relativi protocolli d'intesa si rivolgono soprattutto a esperti in materia di import-export. Gli allegati disponibili soltanto in inglese possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica³¹ o consultati sul sito Internet del Segretariato dell'AELS³². L'allegato sulle regole d'origine può inoltre essere consultato sul sito Internet dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini come servizio a favore degli operatori economici interessati (www.bazg.admin.ch).

5 Commento ai singoli articoli del protocollo

L'ALS viene modernizzato attraverso un protocollo – i cui articoli sono numerati con cifre romane – che definisce dove e come l'accordo è stato modificato. Le nuove disposizioni non sono però contenute nel protocollo stesso, bensì nei suoi 26 allegati (numerati con cifre arabe).

5.1 Modifiche del preambolo (art. I)

L'articolo I del protocollo stabilisce che l'intero preambolo dell'accordo vigente è sostituito dal testo dell'allegato 1, che rispecchia la più ampia portata del nuovo accordo. Le Parti riaffermano il loro impegno, già statuito nel testo originale, per i diritti umani, lo Stato di diritto, la democrazia, lo sviluppo economico e sociale, i diritti dei lavoratori, i diritti fondamentali e i principi del diritto internazionale – tra

²⁹ RS 441.11

³⁰ RS 170.512

³¹ www.bundespublikationen.admin.ch

³² www.efta.int > Trade Relations > Free trade network > Cile

cui in particolare lo Statuto delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti umani. Ora riaffermano anche il loro impegno per i principi delle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) come pure per la protezione dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e le pari opportunità per tutti. Le Parti ribadiscono infine il loro sostegno ai principi del buon governo societario e della responsabilità sociale d'impresa, così come figurano nei pertinenti strumenti dell'OCSE o delle Nazioni Unite, tra cui le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi di governo societario dell'OCSE e il Patto mondiale dell'ONU.

5.2 Modifiche del capitolo I: Disposizioni iniziali (art. II)

L'articolo II del protocollo stabilisce che l'articolo 1 dell'accordo originale (*istituzione di una zona di libero scambio*) è sostituito dal testo dell'allegato 2. Le Parti specificano ora che la zona di libero scambio è istituita in conformità al pertinente diritto dell'OMC. Inoltre, l'articolo 2 dell'accordo originale (*obiettivi*) è sostituito dal testo dell'allegato 3, che introduce i nuovi ambiti aggiunti nel quadro della modernizzazione (in particolare quello della sostenibilità). Il nuovo articolo 2 contiene ora anche un rimando ai principi democratici e ai diritti umani.

5.3 Scambi di merci (artt. III-X)

Le modifiche relative agli scambi di merci sono contenute negli articoli III-X del protocollo. Sono stati modernizzati il capitolo sugli scambi di merci (n. 5.3.1) e le disposizioni sulle regole d'origine (n. 5.3.2) e sono state inserite nuove disposizioni sull'agevolazione degli scambi (n. 5.3.8). Vengono inoltre migliorate le concessioni d'accesso al mercato (n. 5.3.5).

5.3.1 Modifiche del capitolo II: Scambi di merci (art. III)

L'articolo III del protocollo modernizza il capitolo II dell'ALS (*scambi di merci*). Il suo allegato 4 sostituisce l'intero capitolo II (*scambi di merci*), ad eccezione degli articoli 17 (ex 18) *sull'antidumping e le misure di compensazione* e 19 *sulle misure di salvaguardia concernenti l'importazione di determinati prodotti*, che rimangono tali e quali. Il nuovo ALS comprende ora un articolo *sull'utilizzo delle preferenze* (art. 23), che prevede lo scambio di dati commerciali per poter monitorare l'utilizzo delle preferenze tariffarie esistenti. Sono nuovi anche gli articoli *sull'agevolazione degli scambi* (art. 16), *sulle modifiche tecniche* (art. 24) e *sull'istituzione del Sottocomitato per gli scambi di merci* (art. 25).

L'articolo 7 definisce la *portata* e il *campo d'applicazione* del capitolo II (*scambi di merci*), vale a dire i prodotti industriali, agricoli e della pesca. Contrariamente all'articolo 7 dell'accordo vigente, il nuovo articolo non entra nei dettagli.

L'articolo 8 (*regole d'origine e cooperazione amministrativa*) rimanda all'omonimo allegato I, in cui sono disciplinate le regole d'origine che le merci devono soddisfare per beneficiare dei dazi preferenziali. Queste regole stabiliscono in particolare quando una merce viene qualificata come originaria e quali prove d'origine devono essere fornite. Specificano inoltre le modalità della *cooperazione amministrativa*.

Il nuovo articolo 9 paragrafo 1 disciplina il *regime tariffario preferenziale* che le Parti si accordano reciprocamente e che è definito negli allegati III-VI dell'ALS modernizzato: le concessioni doganali del Cile nell'allegato III, quelle della Svizzera nell'allegato VI³³. Rispetto all'articolo 10 dell'accordo vigente, l'articolo 9 paragrafo 2 del nuovo ALS specifica cosa sono i dazi doganali: per «dazi doganali» si intendono gli oneri e le tasse di qualsiasi tipo imposti in relazione all'importazione o all'esportazione di un prodotto, tranne quelli imposti in conformità agli articoli III e VIII dell'Accordo generale del 15 aprile 1994³⁴ sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994). Al paragrafo 3 le Parti si impegnano a non aumentare i dazi definiti nei suddetti allegati (par. 1). Nel caso della Svizzera fanno eccezione i prodotti ai quali viene applicato il meccanismo di compensazione dei prezzi e quelli che sono oggetto di uno sconto fisso sulla normale aliquota di dazio. Secondo l'articolo 9 paragrafi 4 (ex art. 9 par. 2) e 5 (simile all'ex art. 9 par. 3), nei loro scambi reciproci le Parti eliminano tutti i dazi all'esportazione e non ne introducono di nuovi.

Agli articoli 10-13 e 17-22, l'accordo integra i diritti e gli obblighi previsti dall'OMC (GATT 1994) in materia di *emolumenti e formalità* (art. 10, ex 11), *restrizioni all'importazione e all'esportazione* (art. 11, ex 13), *classificazione dei prodotti e valore in dogana* (art. 12, ex 14), *trattamento nazionale* (art. 13, ex 15), *imprese commerciali di Stato* (art. 20), *sovvenzioni all'esportazione* in conformità alle disposizioni dell'Accordo OMC sull'agricoltura³⁵ (art. 21) ed *eccezioni generali* (art. 22, ex 21), in particolare per la protezione della vita o della salute umana, animale o vegetale o per la conservazione delle risorse naturali esauribili. Nell'accordo vigente mancava il riferimento al GATT 1994 negli articoli sugli *emolumenti e altri oneri* (ex 11), sulle *restrizioni all'importazione e all'esportazione* (ex 13) e sulle *eccezioni generali* (ex 21), mentre c'è negli articoli sul *valore in dogana* (ex 14) e sul *trattamento nazionale* (ex 15). Gli articoli 20 e 21 dell'ALS modernizzato sono nuovi.

L'articolo 14 (ex 16) sulle *misure sanitarie e fitosanitarie* (misure SPS) ha subito qualche modifica. Il paragrafo 3 fissa un termine di 30 giorni per l'avvio delle consultazioni secondo la procedura vigente al fine di trattare rapidamente le misure SPS ritenute suscettibili di ostacolare gli scambi. Il testo vigente non prevede alcun termine di questo tipo. Inoltre, l'articolo è stato integrato con un nuovo paragrafo 6, che introduce una clausola di riesame. Su richiesta di una Parte, le Parti sono tenute a negoziare tra di loro un accordo che estenda alle altre Parti un trattamento in materia di misure sanitarie e fitosanitarie equivalente a quello eventualmente concordato da entrambe con l'UE. Questa disposizione consente di prevenire

³³ Gli allegati IV e V elencano le concessioni accordate al Cile da, rispettivamente, l'Islanda e la Norvegia.

³⁴ RS 0.632.20, allegato 1A.1

³⁵ RS 0.632.20

eventuali discriminazioni dei prodotti dell'AELS sul mercato cileno rispetto a quelli dell'UE, soprattutto alla luce della recente modernizzazione dell'ALS UE-Cile. Per il resto l'articolo rimane sostanzialmente invariato, ad eccezione di alcune modifiche redazionali e della rinumerazione dei paragrafi. Le modifiche apportate all'articolo sono in linea con le disposizioni di base dell'AELS in materia di misure SPS.

L'articolo 15 (ex 17) sui *regolamenti tecnici* ha subito tre modifiche. In primo luogo, il paragrafo 3 sulla procedura di consultazione vigente stabilisce che tali consultazioni devono avvenire prima a livello di esperti e non più in seno al Comitato misto, e stabilisce inoltre un termine di 30 giorni entro il quale devono svolgersi. La disposizione precedente non prevedeva alcun termine per lo svolgimento di tali consultazioni, il che potrebbe ritardare il trattamento di qualsiasi misura ritenuta suscettibile di creare un ostacolo tecnico al commercio (OTC). In secondo luogo, il nuovo l'articolo è stato integrato da due nuovi paragrafi: Il paragrafo 4, che introduce una clausola di revisione, e il paragrafo 5, che introduce degli organi di contatto. Lo scopo di questi organi di contatto è facilitare lo scambio di informazioni tra gli esperti delle autorità competenti, rispondere a domande specifiche provenienti dagli ambienti economici e risolvere i loro problemi in modo pragmatico. Secondo il paragrafo 4, le Parti sono tenute a negoziare tra loro, su richiesta di una di esse, un accordo settoriale specifico al fine di ottenere un trattamento equivalente in termini di regolamenti tecnici, norme e valutazioni della conformità che hanno concesso o concordato con l'UE. La Parte che non accetta di negoziare un tale accordo deve motivare questa scelta. La disposizione consente di prevenire eventuali discriminazioni dei prodotti dell'AELS sul mercato cileno rispetto a quelli dell'UE, soprattutto alla luce della recente modernizzazione dell'ALS UE-Cile. Per il resto, l'articolo ha subito soltanto una modifica redazionale minore al paragrafo 1. Le modifiche apportate all'articolo sono in linea con le disposizioni di base dell'AELS in materia di misure OTC.

L'articolo 16 sull'*agevolazione degli scambi* è nuovo e viene inserito nell'accordo a norma del protocollo. Le disposizioni sono definite in dettaglio nell'allegato VII^{ter} (n. 5.3.8).

Quanto alle misure di difesa commerciale, è stato modificato solo l'articolo 18 (ex 20) sulle *misure di salvaguardia globali*. Oltre al riferimento alle disposizioni pertinenti dell'OMC, l'articolo contiene ora una clausola di consultazione. La Parte che intende adottare una misura di difesa commerciale deve offrire alle Parti interessate una ragionevole opportunità di consultazione.

Gli articoli 17 (ex 18) sull'*antidumping* e le *misure di compensazione* e 19 sulle *misure di salvaguardia concernenti l'importazione di determinati prodotti* sono stati ripresi tali e quali. Prevedono la non applicazione di misure antidumping nonché una clausola di salvaguardia bilaterale. Quest'ultima consente di adottare misure di difesa temporanee in caso di perturbazioni del mercato.

L'articolo 23, aggiunto all'accordo dal protocollo, disciplina lo scambio di dati statistici sul commercio e di dati sull'*utilizzo delle preferenze*. In questo modo viene posta la base per un'analisi dettagliata dell'utilizzo e del funzionamento dell'accordo.

L'articolo 24, anch'esso nuovo, stabilisce in che modo effettuare le *modifiche tecniche*. Si tratta in particolare dell'aggiornamento periodico del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA) e del suo recepimento nei rispettivi elenchi di impegni e nelle regole di prodotto specifiche (PSR).

Come l'accordo vigente, anche il testo aggiornato istituisce un Sottocomitato per gli scambi di merci (art. 25). Non gli competono unicamente le questioni doganali e d'origine, bensì tutte le questioni relative alla circolazione delle merci. Il suo mandato, ora più ampio, è fissato nell'allegato VII^{bis} (cfr. n. 5.3.7).

5.3.2 Modifiche dell'allegato I: Regole d'origine (art. IV)

Secondo l'articolo IV del protocollo, il testo dell'allegato 5 sostituisce l'intero allegato I dell'ALS.

Il nuovo ALS conferma le *definizioni* esistenti, i *principi generali*, i *prodotti originari*, le *lavorazioni sufficienti e insufficienti* e le *possibilità di cumulo* in base alle quali le merci possono essere considerate originarie (art. 1-6). Per la prima volta in un ALS della Svizzera, le *disposizioni sul cumulo* comprendono ora all'articolo 6 una disposizione sul cumulo esteso. Un'altra novità è che può essere applicata anche ai prodotti agricoli. L'allegato sui prodotti originari oltrepassa quindi il consueto livello d'ambizione dell'AELS.

L'articolo 7 contiene ora tutte le *tolleranze* riassunte in un unico articolo e non, come prima, in disposizioni diverse.

Le disposizioni sull'*unità da prendere in considerazione* (art. 8), sugli *accessori, pezzi di ricambio e utensili* (art. 9), sugli *elementi neutri* (art. 10) e sui *set* (art. 11) sono state adattate dal punto di vista linguistico, ma il loro tenore rimane invariato.

L'articolo 12 contempla ora la possibilità di una *separazione contabile*, che può essere subordinata all'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità doganale della Parte interessata. I materiali intercambiabili, con o senza carattere originale, le cui proprietà sono identiche, possono quindi essere immagazzinati in un deposito misto. In questo caso il produttore deve poter dimostrare, in base alla sua contabilità, che il numero di prodotti che hanno ottenuto l'origine preferenziale non è superiore al numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

L'articolo 13 (*principio di territorialità*) contempla ora la possibilità di un aumento di valore pari al 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto nel traffico di perfezionamento passivo. Questa regolamentazione è particolarmente importante per la piazza industriale svizzera, perché consente di esternalizzare in Paesi terzi singole fasi di produzione ad alta intensità di lavoro.

Gli ex articoli 13 sulle *esposizioni* e 14 sul *divieto del drawback* sono stati eliminati.

All'articolo 14 sullo *stato inalterato (ex trasporto diretto)* le condizioni sono state specificate e adeguate sotto il profilo linguistico. L'attenzione non è più rivolta al percorso di trasporto, bensì allo stato inalterato delle merci.

Gli articoli 15 e 16 prevedono ora come unica *prova d'origine* la dichiarazione d'origine (ex *dichiarazione su fattura*) conformemente all'appendice 2, che può ora figurare sulla fattura o su un altro documento commerciale. Il certificato d'origine (certificato di circolazione EUR.1) di cui all'ex appendice 3 e le corrispondenti disposizioni dell'allegato I sulle regole d'origine sono stati abrogati. Contrariamente all'accordo vigente, la prova d'origine non deve più recare un numero di tariffa. Gli *esportatori autorizzati* compilano la dichiarazione d'origine come prima, senza doverla firmare.

Le disposizioni abrogate concernenti la *validità della prova d'origine* (ex art. 22), la sua *presentazione* (ex art. 23) e i *documenti d'accompagnamento* (ex art. 26) sono state integrate nell'articolo 15 riveduto (*dichiarazione d'origine*).

L'articolo 17 definisce ora le *condizioni d'importazione* che un prodotto deve soddisfare per ottenere il trattamento preferenziale e disciplina anche l'*esonero dalla prova d'origine* (ex art. 25) e il periodo minimo di tre anni durante il quale i *documenti di prova* (art. 15 per gli esportatori e 17 per gli importatori) devono essere conservati (ex art. 27).

In virtù dell'articolo 18 (*importazioni scaglionate*) è ora possibile presentare prove d'origine per ogni singola importazione, anziché una sola alla prima importazione, come in precedenza.

Il nuovo articolo 19 specifica la *cooperazione degli esportatori e importatori con le autorità doganali* e stabilisce che l'autorità competente deve essere informata immediatamente su eventuali informazioni trasmesse in modo scorretto.

L'articolo 20 (*rifiuto del trattamento preferenziale*, ex 28), è stato integrato con una disposizione secondo cui l'indicazione di un codice SA sbagliato in uno dei documenti d'accompagnamento, o nella dichiarazione d'origine stessa, non costituisce di per sé un motivo per rifiutare una domanda di trattamento preferenziale.

Nell'ALS modernizzato l'articolo 21 (ex 31) specifica le basi delle *procedure di verifica a posteriori delle prove d'origine*. L'articolo stabilisce ora che le richieste di controlli a posteriori e i risultati di questi controlli possono essere scambiati anche per via elettronica. Costituiscono una novità anche la menzione dell'avvio di un controllo a posteriori entro 34 mesi dalla data di rilascio della dichiarazione d'origine e l'estensione del periodo di risposta da dieci a 15 mesi.

L'articolo 22 specifica le *notifiche* e la *cooperazione tra le autorità competenti*. Combina gli ex articoli 29 (*notifiche*), 30 (*assistenza reciproca*) e 32 (*composizione delle controversie*) e integra le disposizioni sulle notifiche con le procedure elettroniche di controllo a posteriori, con l'attuazione dell'allegato sulle regole d'origine e, nel caso di ALS entrati in vigore di recente, con l'articolo 6 (*cumulo*).

Le disposizioni degli articoli 23 (*confidenzialità*, ex 33), 24 (*sanzioni*, ex 34) e 25 (*prodotti in transito o immagazzinati*, ex 38) sono state adeguate dal punto di vista linguistico, ma il loro tenore rimane invariato.

Le disposizioni sulle *zone franche* (ex art. 35) sono state eliminate.

Gli ex articoli 32 (*composizione delle controversie*) e 36 (*Sottocomitato per le questioni doganali e d'origine*), unitamente alle disposizioni sulla sua istituzione e le sue competenze, sono stati sostituiti dal nuovo allegato VII^{bis} (*mandato del Sottocomitato per gli scambi di merci*, cfr. n. 5.3.7).

Le note esplicative relative all'allegato sulle regole d'origine (ex art. 37) sono state integrate parzialmente nel nuovo testo dell'accordo. Il testo dell'appendice 3 è stato abbreviato e adeguato sotto il profilo linguistico.

5.3.3 Eliminazione degli allegati III, IV e V (art. V)

All'articolo V del protocollo le Parti convengono di eliminare gli allegati III, IV e V dell'accordo vigente, che riguardano i prodotti non contemplati dall'accordo (allegato III), i prodotti agricoli trasformati (allegato IV) e il pesce e gli altri prodotti del mare (allegato V).

5.3.4 Eliminazione dell'allegato VI: Soppressione dei dazi (articolo VI)

All'articolo VI del protocollo le Parti convengono di eliminare l'allegato VI dell'accordo vigente (*Soppressione dei dazi*). Nell'ALS modernizzato le modalità di eliminazione dei dazi doganali sono inserite nei rispettivi elenchi di impegni tariffari (cfr. n. 5.3.5).

5.3.5 Inserimento degli allegati III, IV, V e VI (art. VII)

All'articolo VII del protocollo le Parti convengono di inserire negli allegati III–VI i nuovi elenchi degli impegni tariffari. Il testo degli allegati 6-9 è inserito nei nuovi allegati III (*Elenco degli impegni tariffari del Cile*), IV (*Elenco degli impegni tariffari dell'Islanda*), V (*Elenco degli impegni tariffari della Norvegia*) e VI (*Elenco degli impegni tariffari della Svizzera*).

Con l'entrata in vigore dell'ALS modernizzato, la Svizzera beneficerà di un accesso al mercato cileno completamente esente da dazi per tutti i prodotti industriali e della pesca e per il 99,9 per cento dei prodotti agricoli. Gli Stati dell'AELS avevano già completamente liberalizzato l'accesso ai loro mercati per i prodotti industriali, della pesca e per gli altri prodotti del mare provenienti dal Cile. Nell'ALS modernizzato anche il Cile si impegna ora a fare altrettanto. Ciò significa che saranno esentati da dazi ulteriori prodotti industriali per un totale di circa 5,7 milioni di franchi all'anno. L'AELS ottiene così un accesso al mercato cileno paragonabile a quello dei principali concorrenti situati nell'UE. La Svizzera è riuscita a far valere tutti i suoi principali interessi d'esportazione e a prevenire sul mercato di sbocco cileno eventuali discriminazioni verso le nostre imprese rispetto a quelle dell'UE.

Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, il Cile concede ora alla Svizzera un accesso al proprio mercato in franchigia doganale per il cioccolato, per alcuni prodotti alimentari, per i dolciumi e i biscotti e per le sigarette. La Svizzera potrà

inoltre esportare verso il Cile in esenzione da dazi il suo più importante prodotto agricolo di base, ossia il formaggio. Soltanto poche linee tariffarie, per un valore commerciale piuttosto modesto, non rientrano nel campo d'applicazione del nuovo ALS. Questo vale per alcuni latticini, per il mais, la soia e lo zucchero.

In cambio, la Svizzera ha esteso le sue concessioni nel settore agricolo rispetto all'accordo del 2004 e le ha armonizzate con il livello di concessioni previsto dai suoi accordi più recenti. Sui principali prodotti agricoli trasformati che beneficiano di una compensazione di prezzo la Svizzera accorda al Cile uno sconto equivalente all'elemento di protezione industriale. Per i prodotti agricoli trasformati senza compensazione del prezzo (p. es. caffè) che non contengono materie prime sensibili per l'agricoltura, la Svizzera accorderà alla Cile la franchigia doganale, come è il caso per l'UE e altri partner di libero scambio. Per i prodotti agricoli di base di particolare interesse per il Cile, la Svizzera concede un accesso preferenziale al suo mercato soprattutto nell'ambito dei contingenti OMC vigenti.

È stato preso in considerazione anche il più importante interesse d'esportazione del Cile, ossia il vino rosso. Per la prima volta è stato concesso a un partner di libero scambio un contingente bilaterale in esenzione da dazi per un totale di 15 000 ettolitri di vino rosso. Si tratta di una cifra leggermente inferiore alla media delle importazioni di vino rosso dal Cile negli ultimi cinque anni e corrisponde a circa l'1 per cento di tutte le importazioni svizzere di vino rosso. La Svizzera offre inoltre al Cile riduzioni tariffarie sulle importazioni di spumante, vino dolce e vino industriale. Queste riduzioni sono paragonabili a quelle recentemente accordate ad altri partner di libero scambio. Per il vino bianco non industriale non sono previste concessioni. Le altre concessioni riguardano certi prodotti ortofrutticoli, il miele, l'olio d'oliva, la carne d'agnello e diversi succhi di frutta.

Le concessioni che la Svizzera ha accordato al Cile in ambito agricolo sono ampiamente paragonabili a quelle accordate in passato ad altri partner di libero scambio e conciliabili con la politica agricola vigente. Per alcuni prodotti cosiddetti sensibili può rivelarsi difficile per una Parte fare concessioni per motivi economici e/o politici. Sui prodotti sensibili per la Svizzera la protezione tariffaria verrà mantenuta o sarà oggetto di una riduzione controllata, cosicché le conseguenze per la nostra politica agricola dovrebbero essere irrilevanti.

5.3.6 Modifiche dell'allegato VII: Restrizioni all'importazione e all'esportazione (art. VIII)

L'articolo VIII del protocollo riguarda le modifiche dell'allegato VII sulle restrizioni all'importazione e all'esportazione. Nell'allegato VII viene ora fatto riferimento all'articolo 11 del capitolo II (*scambi di merci*) e non più all'articolo 13. Il tenore dell'articolo rimane però invariato.

5.3.7 Inserimento dell'Allegato VII^{bis}: Mandato del Sottocomitato per gli scambi di merci (art. IX)

L'articolo IX del protocollo prevede l'inserimento nell'accordo dell'allegato VII^{bis}. Il suo testo, che disciplina il funzionamento del Sottocomitato per gli scambi di merci, figura nell'allegato 10 del protocollo (cfr. art. 25, n. 5.3.1). Il Sottocomitato è composto da rappresentanti di ogni Parte (art. 1) e i suoi compiti riguardano ora tutti i temi trattati dal capitolo II (*scambi di merci*), comprese le questioni doganali e d'origine disciplinate dall'allegato I sulle regole d'origine e dal nuovo allegato VII^{ter} sull'agevolazione degli scambi (art. 2). Il Sottocomitato deve in particolare controllare e riesaminare le misure adottate e attuare gli impegni assunti dalle Parti. L'allegato contiene anche nuove disposizioni sullo scambio di dati per determinare in che misura le preferenze tariffarie vengono effettivamente utilizzate. In questo modo si pongono le basi per permettere al Sottocomitato di analizzare in dettaglio l'utilizzo e il funzionamento dell'accordo (art. 3 lett. a). Il Sottocomitato è inoltre incaricato di preparare la discussione delle questioni operative, tra cui la cooperazione tra le autorità competenti e lo scambio di informazioni (art. 3, lett. b), di elaborare interpretazioni e linee guida sugli adeguamenti tecnici, come quelli risultanti dall'aggiornamento del SA (art. 3, lett. c), di svolgere altri compiti relativi agli scambi di merci assegnatigli dal Comitato misto (art. 3, lett. d) e, se necessario, di formulare raccomandazioni e riferire al Comitato misto (art. 3, lett. e).

Il Sottocomitato per gli scambi di merci agisce per consenso (art. 4).

Il Sottocomitato si riunisce a seconda delle necessità ed è convocato dal Comitato misto, dal presidente del Sottocomitato oppure su richiesta di una Parte. Le riunioni si svolgono a turno in uno Stato dell'AELS e in Cile, come convenuto dalle Parti. Queste possono convenire di tenere una riunione per via elettronica (art. 5).

Le riunioni del Sottocomitato per gli scambi di merci sono presiedute per un periodo concordato da un rappresentante di uno Stato dell'AELS o del Cile. D'intesa con le altre Parti, il presidente del Sottocomitato per gli scambi di merci elabora per ogni riunione un ordine del giorno provvisorio, che di regola viene inviato alle altre Parti almeno due settimane prima della riunione (art. 6).

Il Sottocomitato per gli scambi di merci stila un rapporto sui risultati di ogni riunione. Su richiesta, il presidente riferisce al Comitato misto in occasione della riunione successiva (art. 7).

5.3.8 Inserimento dell'allegato VII^{ter}: Agevolazione degli scambi (art. X)

L'articolo X del protocollo aggiunge all'accordo l'allegato VII^{ter}. Il suo testo figura nell'allegato 11 del protocollo.

L'ALS conterrà quindi un apposito allegato sull'*agevolazione degli scambi* (allegato VIII^{ter}). Le sue disposizioni semplificano le procedure per lo scambio di merci nell'ottica di agevolare il commercio e promuoverne lo sviluppo.

Le Parti effettueranno in particolare dei controlli più efficaci basati sulla gestione del rischio (cfr. anche art. 10 dell'allegato). Secondo l'articolo 1 (*disposizioni generali*), le autorità preposte alle procedure doganali dovranno cooperare in modo coordinato.

L'Accordo dell'OMC del 27 novembre 2014³⁶ sull'agevolazione degli scambi è inserito nell'ALS all'articolo 2 (*Accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi*). Viene quindi creata la possibilità di discutere le disposizioni di questo accordo dell'OMC nei sottocomitati competenti dell'ALS. Le Parti garantiscono la *trasparenza* (art. 3) pubblicando in inglese su Internet, se possibile in conformità all'articolo 4 (*pareri*), le loro leggi e regolamentazioni prima che entrino in vigore, offrendo così alle cerchie interessate la possibilità di pronunciarsi al riguardo.

L'articolo 5 stabilisce che le Parti devono fornire, su richiesta, informazioni vincolanti sulle classificazioni tariffarie, sulle aliquote applicabili e su tutti i diritti e gli oneri riscossi dalle dogane, nonché sui relativi calcoli. Rientrano nel campo d'applicazione di questo articolo le norme doganali applicabili a uno specifico prodotto per l'attraversamento delle frontiere e le regole d'origine applicabili. Questo crea più trasparenza e certezza giuridica per gli operatori economici. Le Parti si sforzano di rendere pubbliche le informazioni sulle decisioni pregiudiziali, tenendo conto della necessità di proteggere le informazioni confidenziali.

L'articolo 6 (*procedure di ricorso*) sancisce la possibilità di contestare le decisioni delle autorità doganali e di altre autorità preposte al controllo delle frontiere davanti ad almeno un organo di ricorso amministrativo indipendente e a un organo di ricorso giudiziario indipendente.

Le *spese e le tasse* relative all'importazione, all'esportazione, al transito e alle informazioni vincolanti di cui all'articolo 5 sono fissate in funzione del valore del servizio prestato e non di quello della merce. Le aliquote corrispondenti devono essere pubblicate su Internet.

Ogni Parte è tenuta a prevedere *sanzioni* in caso di violazioni alle sue leggi e regolamentazioni nazionali in materia doganale (art. 8). La pena deve essere commisurata al reato.

Lo *svincolo e lo sdoganamento delle merci* devono avvenire il più rapidamente possibile, in conformità all'articolo 9, soprattutto per le merci deperibili.

Secondo l'articolo 10, le Parti applicano un sistema di *gestione dei rischi* che semplifica lo sdoganamento delle merci poco pericolose. L'obiettivo è permettere a gran parte delle merci di passare rapidamente la frontiera, limitando al minimo i controlli.

All'articolo 11 le Parti si impegnano a *semplificare le procedure commerciali internazionali* e ad applicare procedure doganali, commerciali e di frontiera semplici, adeguate e oggettive. Si impegnano inoltre a limitare al minimo i controlli, le formalità e i documenti richiesti al fine di contenere i costi ed evitare inutili ritardi negli scambi reciproci.

³⁶ RS 0.632.20, allegato 1A.15

All'articolo 12 convengono di non introdurre l'obbligo di ricorrere agli *agenti doganali*, di pubblicare le misure per un tale ricorso e di applicare norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per il rilascio delle licenze a questi agenti.

Secondo l'articolo 13 le merci possono essere *utilizzate temporaneamente oppure importate o esportate per il traffico di perfezionamento attivo o passivo* in conformità alle leggi e alle altre regolamentazioni applicabili.

Nel concedere determinati poteri agli *agenti doganali competenti* (art. 14), le Parti tengono conto delle esigenze commerciali in gioco. Nel limite del possibile, i controlli doganali devono poter essere effettuati anche al di fuori degli orari d'apertura degli uffici doganali.

L'articolo 15 prevede la possibilità di negoziare un accordo sul riconoscimento reciproco degli *operatori economici autorizzati (Authorised Economic Operators AEO)* e di basare le rispettive leggi e regolamentazioni sulle norme internazionali pertinenti, in particolare sul pacchetto SAFE dell'Organizzazione mondiale delle dogane (*Framework of Standards to Secure and Facilitate International Trade*)³⁷.

L'articolo 16 sullo *sportello unico* incoraggia le Parti a trovare soluzioni di questo tipo anche in futuro.

Secondo l'articolo 17, la Parte importatrice non può richiedere la *legalizzazione dei documenti* (p. es. la certificazione delle fatture).

L'articolo 18 stabilisce che tutte le informazioni trasmesse nell'ambito dell'importazione, dell'esportazione o del transito di merci o per ottenere informazioni vincolanti (art. 5) devono essere trattate in modo *confidenziale*.

L'articolo 19 prevede inoltre che gli sviluppi internazionali siano monitorati attraverso la *cooperazione* tra le autorità competenti delle Parti e che, se necessario, vengano presentate al Sottocomitato per gli scambi di merci ulteriori misure di agevolazione degli scambi nell'ottica di integrare l'allegato.

5.4 Scambi di servizi (artt. XI-XVII)

Le modifiche relative agli scambi di servizi figurano negli articoli XI-XVII del protocollo. La modernizzazione dell'ALS estende il suo campo d'applicazione ai servizi finanziari e migliora gli impegni d'accesso al mercato in tutti i settori.

5.4.1 Modifiche dell'allegato VIII: Elenchi di impegni specifici (art. XI)

L'articolo XI del protocollo stabilisce che il testo del suo allegato 12 sostituisce l'intero allegato VIII (*elenchi di impegni specifici*). I nuovi elenchi di impegni specifici ricalcano l'approccio adottato per gli elenchi dell'accordo vigente. Contengono miglioramenti importanti e comprendono ora anche i servizi finanziari.

³⁷ www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2018/july/wco-publishes-2018-edition-of-safe-framework-of-standards.aspx

Il Cile ha esteso il suo livello di impegni in settori chiave per la Svizzera, che comprendono: servizi di architettura e ingegneria, servizi informatici, servizi di consulenza aziendale, test e analisi tecniche, servizi ausiliari per industrie manifatturiere, servizi di trasporto aereo (*manutenzione e riparazione di velivoli, operazioni aeronautiche, assistenza in mare*), nonché l'accesso agli installatori e ai fornitori di servizi di manutenzione per macchine e impianti. Gli impegni d'accesso al mercato sono paragonabili a quelli concessi dal Cile nei suoi accordi commerciali più recenti. Gli esportatori di servizi svizzeri non correranno pertanto il rischio di essere discriminati rispetto ai loro principali concorrenti, primi fra tutti quelli dell'UE. Il Cile si è inoltre impegnato a integrare nel proprio elenco di impegni specifici i futuri esiti della liberalizzazione interna del mercato dei servizi di trasporto marittimo.

I miglioramenti sul fronte degli impegni d'accesso al mercato che la Svizzera ha concesso al Cile si situano anch'essi a un livello ampiamente equivalente a quelli concessi nell'ambito dei suoi precedenti ALS, in particolare dell'accordo tra l'AELS e la Colombia. Il nostro Paese ha contratto nuovi impegni, in particolare per quanto riguarda l'accesso degli installatori e dei fornitori di servizi di manutenzione di macchine e impianti e in materia di servizi professionali, finanziari e di trasporto (aereo e marittimo).

5.4.2 Inserimento dell'allegato VIII^{bis}: Elenco degli impegni del Cile nel settore dei servizi finanziari (art. XII)

L'articolo XII del protocollo inserisce nell'accordo l'allegato 13 concernente gli impegni d'accesso al mercato del Cile in materia di servizi finanziari. L'elenco è separato da quello degli altri settori dei servizi, ma riprende lo stesso approccio e la stessa struttura. Il Cile ha assunto impegni nei settori assicurativo, bancario e immobiliare. Questi impegni sono paragonabili a quelli concessi dal Paese sudamericano nei suoi recenti accordi commerciali. I nostri esportatori di servizi finanziari non subiranno discriminazioni rispetto ai loro principali concorrenti, compresi quelli dell'UE.

5.4.3 Modifiche del capitolo III: Scambi di servizi e stabilimento (art. XIII)

L'articolo XIII del protocollo comprende direttamente (senza allegato) una serie di modifiche sostanziali alla sezione sugli scambi di servizi e inserisce una nuova sezione sui servizi finanziari. Le rimanenti modifiche sono di carattere tecnico.

L'articolo XIII lettera a del protocollo rinumeri gli articoli della *sezione I* dell'ALS (*scambi di servizi*) senza però modificarne il tenore.

L'articolo XIII lettera b del protocollo modifica il *campo d'applicazione* della *sezione I*. Il numero (i) estende il campo d'applicazione dei servizi di trasporto aereo ai servizi di assistenza a terra e ai servizi di gestione aeroportuale. Il numero (ii) definisce questi due servizi. Il numero (iii) introduce un nuovo paragrafo per

specificare che la sezione sul commercio dei servizi non si applica ai servizi finanziari.

L'articolo XIII lettere c, d ed e del protocollo rinumerano gli articoli in funzione della nuova struttura dell'ALS aggiornato. Il tenore degli articoli rimane invariato.

L'articolo XIII lettera f del protocollo introduce una nuova sezione sui servizi finanziari (*sezione II*), il cui contenuto figura nell'allegato 14 del protocollo. La sezione integra le disposizioni del capitolo sugli scambi di servizi. Il capitolo copre ora tutti i settori dei servizi. La sezione sui servizi finanziari riprende alcuni obblighi della sezione sugli scambi di servizi e introduce disposizioni specifiche per questo settore.

In virtù dell'articolo 36 dell'allegato 14, la nuova sezione si applica alle misure delle Parti che incidono sugli scambi di servizi finanziari, comprese quelle adottate dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali, nonché da istanze non governative nell'esercizio dei poteri conferiti loro dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali. Non si applica invece alle attività svolte nel quadro di una politica monetaria o facenti parte di un regime di previdenza sociale, conformemente all'Accordo generale dell'OMC del 15 aprile 1994³⁸ sugli scambi di servizi (GATS).

L'articolo 37 riprende le *definizioni* della sezione sugli scambi di servizi, adattandole al contesto finanziario, e le definizioni di «servizio finanziario» e di «ente pubblico» del GATS. Vengono definiti anche i cosiddetti «organismi di autodisciplina», vale a dire organismi che hanno un determinato potere delegato loro dalle autorità di una Parte.

Gli articoli 38 (*trattamento della nazione più favorita*), 39 (*accesso al mercato*), 40 (*trattamento nazionale*), 43 (*elenchi di impegni specifici*) e 49 (*circolazione di persone fisiche*) sono sostanzialmente identici a quelli della sezione sugli scambi di servizi.

Gli articoli 41 (*organismi di autodisciplina*) e 42 (*sistemi di pagamento e di compensazione*) si basano sull'intesa dell'OMC relativa agli impegni nel settore dei servizi finanziari (di seguito «intesa»). Diversamente dalla Svizzera e dagli altri Stati dell'AELS, il Cile non ha aderito a questa intesa. Il Paese sudamericano consente quindi ai fornitori di servizi finanziari delle altre Parti stabiliti nel proprio territorio di partecipare ai sistemi di pagamento e di compensazione pubblica, agli strumenti di finanziamento ufficiali, agli organismi di autodisciplina, alle borse e ad altre organizzazioni o associazioni necessarie per la fornitura di servizi finanziari.

All'articolo 44 (*regolamentazione efficace e trasparente*) le Parti riprendono le disposizioni corrispondenti della sezione sugli scambi di servizi. Provvedono a garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione e autorizzazione siano basate su criteri oggettivi e trasparenti e che non siano più onerose del necessario. Le Parti si assumono inoltre degli impegni supplementari. Quanto alla trasparenza, le autorità competenti delle Parti si impegnano a fornire ai soggetti interessati, su richiesta, tutte le informazioni rilevanti sui requisiti e le procedure di autorizzazione. Le Parti si impegnano anche a evadere le domande in

³⁸ RS 0.632.20, allegato 1B

tempi brevi. Inoltre, se tutti i criteri sono soddisfatti, le autorità competenti devono rilasciare l'autorizzazione entro 6 mesi dalla data di ricevimento della domanda. Nell'impossibilità di rispettare i termini prestabiliti, l'autorità competente lo comunica senza indugio al richiedente e prende una decisione entro un periodo di tempo ragionevole.

Gli articoli 45 (*misure prudenziali*), 46 (*informazioni confidenziali*) e 48 (*riconoscimento delle misure prudenziali*) sono sostanzialmente identici alle corrispondenti disposizioni del GATS, ad eccezione del fatto che le misure prudenziali devono essere ragionevoli.

All'articolo 47 le Parti si adoperano per garantire l'attuazione e l'applicazione sul proprio territorio delle *norme internazionali* in materia di regolamentazione e vigilanza finanziaria.

L'articolo 50 (*trasmissione di informazioni ed elaborazione dei dati*) autorizza i fornitori di servizi finanziari a trasferire e trasmettere i dati necessari per lo svolgimento degli affari correnti, fatte salve le misure adottate dalle Parti per proteggere i dati personali, in conformità alle disposizioni dell'intesa.

Gli articoli 51 (*Sottocomitato per i servizi finanziari*), 52 (*consultazioni*) e 53 (*composizione delle controversie*) precisano certe disposizioni istituzionali orizzontali senza però modificarne il tenore.

L'articolo XIII lettera g del protocollo rinumerla la sezione II (*stabilimento*) e i suoi articoli. Il loro tenore rimane invariato.

L'articolo XIII lettera h del protocollo stabilisce che la sezione sullo stabilimento non si applica ai servizi finanziari.

L'articolo XIII lettere i, j, k del protocollo rinumerla gli articoli menzionati negli articoli 57 e 58 conformemente alla nuova struttura dell'ALS modernizzato. Il loro tenore rimane invariato.

L'articolo XIII lettera l del protocollo rinumerla la sezione III (*pagamenti e i movimenti di capitale*) e i suoi articoli. Il loro tenore rimane invariato.

L'articolo XIII lettera m del protocollo stabilisce che l'articolo sui conti di capitali si applica ai servizi finanziari.

L'articolo XIII lettera n del protocollo rinumerla la sezione IV (*disposizioni comuni*) e i suoi articoli. Il loro tenore rimane invariato.

L'articolo XIII lettera o del protocollo modifica l'articolo sulle eccezioni generali. Il testo del nuovo articolo figura nell'allegato 15 del protocollo. Le Parti confermano che le misure necessarie a tutelare la vita o la salute umana, degli animali o delle piante comprendono le misure ambientali.

L'articolo XIII lettera p del protocollo sopprime l'articolo sui servizi finanziari perché diventato obsoleto a seguito della modernizzazione dell'accordo.

5.4.4 Inserimento dell'allegato VIII^{ter}: Mandato del Sottocomitato per i servizi finanziari (art. XIV)

L'articolo XIV del protocollo riguarda il mandato del nuovo Sottocomitato per i servizi finanziari, che figura nel nuovo allegato VIII^{ter}. I suoi contenuti sono riportati nell'allegato 16 del protocollo.

Il Sottocomitato deve in particolare monitorare l'attuazione della sezione sui servizi finanziari, analizzare gli sviluppi dei mercati finanziari e le possibilità di miglioramento della rispettiva sezione, formulare raccomandazioni all'attenzione del Comitato misto e trattare le questioni relative ai servizi finanziari sollevate da quest'ultimo (art. 1).

Il Sottocomitato agisce per consenso (art. 2) e si riunisce a seconda delle necessità, in presenza o in remoto. È convocato dal Comitato misto, dai suoi presidenti o su richiesta di una Parte. Le riunioni si svolgono alternativamente in uno Stato dell'AELS e in Cile, a meno che le Parti non convengano diversamente (art. 3).

Le riunioni del Sottocomitato sono copresiedute da un rappresentante dell'AELS e da un rappresentante del Cile. D'intesa con le Parti, i presidenti preparano un ordine del giorno provvisorio, che viene solitamente trasmesso alle Parti almeno due settimane prima di una riunione (art. 4).

Il Sottocomitato redige un rapporto sui risultati di ogni riunione. Su richiesta, i suoi presidenti rendono conto al Comitato misto in occasione di una riunione di quest'ultimo (art. 5).

Le autorità responsabili del Sottocomitato per i servizi finanziari sono, per il Cile, il Ministero delle finanze e, per la Svizzera, la Segreteria di Stato dell'economia (art. 6).

5.4.5 Modifiche dell'allegato IX: Servizi di telecomunicazione (art. XV)

L'articolo XV del protocollo rinumerava il riferimento all'articolo sui servizi di telecomunicazione. Il tenore dell'articolo rimane invariato.

5.4.6 Modifiche dell'allegato X: Riserve (art. XVI)

L'articolo XVI del protocollo modifica i riferimenti all'articolo sulle riserve. Il tenore dell'articolo rimane invariato.

5.4.7 Modifiche dell'allegato XI: Pagamenti correnti e movimenti di capitale (art. XVII)

Secondo l'articolo XVII del protocollo, l'allegato 17 sostituisce l'intero allegato sui pagamenti correnti e i movimenti di capitale. Il nuovo allegato non contiene più le misure obsolete relative al regime di promozione degli investimenti proposto su base

volontaria agli investitori stranieri. Nella pratica queste misure non hanno avuto alcun effetto e sono state abrogate nel 2016. Anche i rimandi agli strumenti di stabilizzazione monetaria delle banche centrali sono stati adeguati ai nuovi rimandi giuridici nazionali. Il loro tenore rimane però invariato. Le eventuali restrizioni che potrebbero compromettere i trasferimenti rimangono non discriminatorie.

5.5 Protezione della proprietà intellettuale (artt. XVIII e XIX)

Le modifiche concernenti la protezione della proprietà intellettuale sono specificate agli articoli XVIII e XIX del protocollo. Il capitolo viene esteso a tutti i settori della proprietà intellettuale, tant'è che l'ALS aggiornato proteggerà anche le indicazioni geografiche.

5.5.1 Modifiche del capitolo IV: Protezione della proprietà intellettuale (art. XVIII)

L'allegato 18 del protocollo sostituisce l'intero capitolo IV sulla protezione della proprietà intellettuale. Il nuovo ALS copre ora tutti i settori della proprietà intellettuale. Rispetto alle norme multilaterali minime previste dall'Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994³⁹ sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS), il nuovo ALS migliora determinate norme di protezione e aumenta la certezza del diritto, e questo in tutti i settori della proprietà intellettuale. La protezione dei diritti di proprietà intellettuale diventa pertanto più prevedibile, il che contribuisce quindi a ottimizzare le condizioni quadro per il commercio di prodotti e servizi innovativi.

All'articolo 67 (*protezione della proprietà intellettuale*) le Parti si impegnano a garantire una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria di questi diritti (par. 1). L'ALS modernizzato, come quello vigente, conferma che i principi del trattamento nazionale (par. 2) e della nazione più favorita (par. 3) si applicano anche alle relazioni di libero scambio in conformità alle disposizioni pertinenti dell'Accordo TRIPS. Questo aspetto è particolarmente rilevante in vista di eventuali futuri accordi di libero scambio conclusi dal Cile. Anche la possibilità di riesaminare le disposizioni sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale in seno al Comitato misto è stata ripresa dall'accordo vigente (par. 5). In conformità all'Accordo TRIPS, il paragrafo 4 specifica ora che le Parti sono libere di scegliere il proprio regime di esaurimento.

Il nuovo articolo 68 enuncia i *principi generali* sul funzionamento dei sistemi di proprietà intellettuale delle Parti.

Con il nuovo articolo 69 (*proprietà intellettuale e salute pubblica*), le Parti riconoscono l'importanza della dichiarazione di Doha del 14 novembre 2001 sull'Accordo TRIPS e la salute pubblica (par. 1). Si impegnano inoltre ad attuare l'emendamento dell'Accordo TRIPS adottato dal Consiglio generale dell'OMC il

³⁹ RS 0.632.20, allegato 1C

6 dicembre 2005 (par. 2). La Dichiarazione di Doha e l'emendamento TRIPS rimangono impregiudicati dal capitolo IV e dall'allegato XII dell'ALS (par. 3).

5.5.2 Modifiche dell'allegato XII: Protezione della proprietà intellettuale (art. XIX)

L'allegato 19 del protocollo sostituisce l'intero allegato XII dell'accordo vigente. Secondo l'articolo 1 (*definizione di proprietà intellettuale*) di questo allegato, il termine «proprietà intellettuale» comprende in particolare i seguenti diritti, come nell'accordo vigente: i diritti d'autore, compresi i programmi informatici, le raccolte di dati e i diritti affini (diritti degli esecutori, dei produttori di fonogrammi/registrazioni sonore e degli organismi di radiodiffusione), i marchi, le indicazioni geografiche comprese le denominazioni d'origine, i disegni, i brevetti, le varietà vegetali, le topografie dei circuiti integrati (microchip) nonché le informazioni confidenziali. Inoltre, nell'ALS modernizzato la definizione viene integrata con le indicazioni di provenienza.

All'articolo 2 (*accordi internazionali*) le Parti confermano gli impegni già assunti in virtù dei diversi accordi internazionali sulla proprietà intellettuale di cui sono firmatarie. Questi accordi vengono ora integrati nel quadro istituzionale dell'ALS. Si tratta, come nell'ALS vigente, dei seguenti accordi (par. 1): l'Accordo TRIPS, la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta il 14 luglio 1967⁴⁰ (Convenzione di Parigi), la Convenzione di Berna del 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971⁴¹, la Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961⁴² sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, il Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970⁴³ in materia di brevetti, il Trattato di Budapest del 1977⁴⁴ sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, il protocollo del 1989⁴⁵ relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi nonché la Convenzione internazionale del 1991⁴⁶ per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV).

Al paragrafo 2 le Parti si impegnano inoltre a rispettare fino al 2026 le disposizioni materiali di alcuni accordi o ad aderirvi: l'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, riveduto a Ginevra il 13 maggio 1977⁴⁷, il Trattato OMPI del 1996⁴⁸ sul diritto

40 RS 0.232.04

41 RS 0.231.15

42 RS 0.231.171

43 RS 0.232.141.1

44 RS 0.232.145.1

45 RS 0.232.112.4

46 RS 0.232.163. UPOV del 1991, a meno che una Parte sia membro dall'UPOV del 1978.

47 RS 0.232.112.9

48 RS 0.231.151

d'autore (WCT) e il Trattato OMPI del 1996⁴⁹ sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT).

Al paragrafo 3 le Parti dichiarano inoltre di voler aderire ad altri due accordi, se non ne sono già parte: l'Atto di Ginevra del 1999⁵⁰ relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali e il trattato di Pechino del 2012⁵¹ sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive (Trattato di Pechino). Il nuovo ALS aggiunge quindi quest'ultimo trattato agli strumenti elencati all'articolo 2.

Al paragrafo 4 le Parti confermano la loro intenzione, già espressa nell'accordo vigente, di consultarsi su richiesta in merito alle attività e agli sviluppi relativi agli accordi internazionali o alle rispettive relazioni con Paesi terzi.

Nell'accordo vigente manca un articolo sui diritti d'autore e diritti di protezione affini. Il nuovo articolo 3 provvede a colmare questa lacuna: le Parti si impegnano infatti a garantire una protezione adeguata ed efficace ad autori, interpreti, produttori e organismi di diffusione per le loro opere, esecuzioni, supporti audio e audiovisivi ed emissioni (par. 1). L'articolo applica per analogia ai produttori di registrazioni audiovisive alcuni obblighi di protezione previsti dal WPPT per le registrazioni sonore, sia come diritti d'autore che come diritti affini (par. 2). Vengono inoltre disciplinati i diritti degli organismi di radiodiffusione (par. 3) e le condizioni di protezione minime dei vari diritti d'autore e diritti affini (par. 5-7).

Anche l'articolo 4 (*marchi*) è nuovo. Rispetto all'Accordo TRIPS, estende la protezione ai marchi di forma e ai marchi acustici. Quanto ai marchi notoriamente conosciuti, l'articolo prevede un livello di protezione più elevato rispetto all'Accordo TRIPS, indipendentemente dal fatto che siano registrati o meno. In conformità alla legge del 28 agosto 1992⁵² sulla protezione dei marchi (LPM), l'articolo elenca determinati criteri qualitativi che possono essere utilizzati per valutare se gli interessi del titolare del marchio sono compromessi o meno e rimanda alla relativa raccomandazione dell'OMPI.

L'attuale articolo 5 (*brevetti*) viene completato: il paragrafo 1 specifica ora che l'importazione di prodotti brevettati equivale all'esercizio del brevetto corrispondente. Il paragrafo 3, sui motivi di esclusione di un brevetto, si allinea ora alla Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000⁵³ per quanto riguarda i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici. Infine, l'articolo è completato con nuovi requisiti minimi per la procedura di concessione del brevetto, ovvero la possibilità di apportare modifiche e correzioni (par. 4), la pubblicazione tempestiva delle domande di brevetto in sospeso (par. 5-6) e la possibilità di richiedere la pubblicazione entro la fine dei primi diciotto mesi dal deposito (par. 7). I paragrafi 8 (*eccezione per la revisione normativa*), 9 (*compensazione della durata del brevetto*) e 10 (*licenze obbligatorie*) sono ripresi tali e quali dall'accordo vigente.

⁴⁹ RS 0.231.171.1

⁵⁰ RS 0.232.121.4

⁵¹ RS 0.231.174

⁵² RS 232.11

⁵³ RS 0.232.142.2

L'articolo 6 (*protezione delle informazioni confidenziali*) è ripreso tale e quale dall'accordo vigente. Prevede l'esclusiva di mercato per un certo periodo di tempo per i prodotti farmaceutici e agrochimici in cui vengono utilizzate nuove sostanze chimiche e per i quali devono essere presentati dati dei test come parte della procedura di commercializzazione. La durata è di cinque anni dall'autorizzazione all'immissione in commercio per i prodotti farmaceutici e di dieci anni per i prodotti agrochimici.

Come nell'accordo vigente, l'articolo 7 (*design*) prevede una durata di protezione più lunga (15 anni) rispetto all'Accordo TRIPS, con la differenza che questa durata è ora vincolante.

L'articolo 8 (*indicazioni geografiche*) obbliga le Parti a garantire una protezione adeguata ed efficace delle indicazioni geografiche. Mentre l'accordo vigente faceva riferimento all'Accordo TRIPS, nell'ALS modernizzato le Parti si impegnano a estendere ai prodotti agroalimentari il più elevato livello di protezione che l'Accordo TRIPS riserva alle indicazioni geografiche dei vini e degli alcolici.

L'appendice sulle *indicazioni geografiche*, aggiunta all'accordo nel quadro della modernizzazione, disciplina ora anche la protezione di queste denominazioni specificamente tra Svizzera e Cile. L'appendice prevede un livello di protezione più elevato per tutti i prodotti, compresi quelli non agricoli. Il livello di protezione corrisponde a quello dell'Atto di Ginevra del 2015⁵⁴ dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche. Gli allegati I e II dell'appendice contengono elenchi con indicazioni geografiche di entrambe le Parti. Per la Svizzera si tratta ad esempio dei termini «Svizzera» per gli orologi, il cioccolato e i cosmetici, nonché «Gruyère», «Sbrinz», «Tête de Moine» e «Raclette du Valais» per i formaggi. Sono ora protette anche le indicazioni d'origine svizzere per il vino. Per il Cile, l'accordo protegge ora il «Pisco» per gli alcolici, con una riserva per la protezione dell'omonima indicazione geografica del Perù.

Il nuovo ALS protegge ora i *nomi dei Paesi, le indicazioni d'origine, gli emblemi nazionali e le bandiere*. L'articolo 9 disciplina, ad esempio, la protezione di denominazioni quali «Svizzera», «svizzero» o l'uso della croce svizzera. Il paragrafo 1 stabilisce che i nomi dei Paesi sono protetti dall'uso fuorviante sul mercato, e questo sia per le merci che per i servizi. Il paragrafo 2 protegge tutte le indicazioni di provenienza delle merci e dei servizi in conformità alla Convenzione di Parigi. Il paragrafo 3 dispone infine che gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi nazionali sono protetti in conformità alla Convenzione di Parigi.

L'articolo 10, sull'*acquisizione e il mantenimento*, è ripreso dall'accordo vigente e integrato con una sola aggiunta: le procedure per la registrazione e la concessione dei diritti di proprietà intellettuale devono «almeno» soddisfare i requisiti dell'Accordo TRIPS.

Gli articoli 11-19 dell'ALS modernizzato contengono ora disposizioni dettagliate sull'esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Il breve articolo vigente viene inserito nell'articolo 11 (*principi generali*) e integrato con l'aggiunta che le misure

d'esecuzione devono essere almeno conformi all'Accordo TRIPS. Gli articoli 12–19 sono nuovi.

Gli articoli 12 e 13 disciplinano le misure di assistenza doganale. Secondo l'articolo 12 sulla *sospensione dello svincolo* delle merci, i titolari dei diritti devono avere la possibilità di rivolgersi alle autorità doganali o ai tribunali per ottenere assistenza, non solo per l'importazione di marchi e diritti d'autore, come nell'Accordo TRIPS, ma anche nel caso di presunte violazioni di tutti i diritti di proprietà intellettuale, e questo sia per le importazioni che per le esportazioni (par. 1). Le autorità doganali devono intervenire di propria iniziativa almeno in presenza di violazioni di marchi e diritti d'autore (par. 2). Se i titolari dei diritti non hanno la possibilità di registrare questi diritti presso le autorità doganali, queste ultime devono curare il dialogo e la cooperazione con i titolari (par. 3). Se lo svincolo delle merci è sospeso, le autorità doganali devono notificarlo ai titolari dei diritti e fornire loro le informazioni necessarie affinché questi possano rivendicare i loro diritti (par. 7). In caso di violazioni, i titolari dei diritti possono chiedere il rimborso delle spese sostenute per la procedura d'esecuzione (par. 9). Infine, l'articolo contiene anche una disposizione derogatoria facoltativa per le piccole quantità di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (par. 10). Secondo l'articolo 13 (*diritto d'ispezione*) i titolari dei diritti hanno inoltre la possibilità di ispezionare le merci tratteneute.

L'articolo 14 prevede *misure provvisorie e superprovvisorie* in conformità all'Accordo TRIPS e sottolinea l'importanza di una decisione rapida in questi casi.

Secondo l'articolo 15 sul *ritiro dal mercato*, le autorità giudiziarie devono essere autorizzate a ordinare, su richiesta del titolare del diritto, il ritiro dal mercato e la distruzione dei prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale, unitamente alle macchine utilizzate per fabbricarli.

L'articolo 16 (*rimedi civili*) prevede che le autorità giudiziarie delle Parti siano autorizzate a ordinare il risarcimento dei danni in caso di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per compensare il danno effettivamente subito.

Secondo l'articolo 17, le Parti devono prevedere *procedimenti e sanzioni penali* per le violazioni intenzionali su scala commerciale dei diritti di proprietà intellettuale non solo per i marchi e i diritti d'autore, come nell'Accordo TRIPS, ma anche per tutti gli altri diritti.

Secondo l'articolo 18, le autorità competenti possono esigere dal richiedente, in casi giustificati, una *cauzione o garanzia equivalente*, compresa una *dichiarazione di responsabilità*.

Quanto alle *sentenze giudiziarie e amministrative definitive*, l'articolo 19 stabilisce, tra l'altro, che queste devono essere emesse per iscritto e rese accessibili al pubblico.

Al nuovo articolo 20 le Parti convengono di intensificare la *cooperazione nel campo della proprietà intellettuale*.

5.6 Appalti pubblici (artt. XX e XXI)

Le modifiche relative agli appalti pubblici sono definite agli articoli XX e XXI del protocollo. Il capitolo è stato aggiornato alla luce della revisione dell'Accordo riveduto sugli appalti pubblici dell'OMC (AAP 2012)⁵⁵, il che si traduce in una copertura leggermente migliore nell'allegato corrispondente.

5.6.1 Modifiche del capitolo V: Appalti pubblici (art. XX)

Secondo l'articolo XX del protocollo, l'allegato 20 sostituisce l'intero capitolo V (*appalti pubblici*). Il nuovo testo aggiorna in sostanza le disposizioni vigenti nell'ottica di creare condizioni per quanto possibile ottimali per la partecipazione delle Parti ai mercati degli appalti pubblici.

Mentre le disposizioni del capitolo V dell'accordo vigente si basavano sull'Accordo sugli appalti pubblici (APP) dell'OMC del 1994, quelle dell'ALS aggiornato si rifanno ora all'APP riveduto (APP 2012).

L'articolo 70 (*portata e campo d'applicazione*, ex art. 48) definisce il campo d'applicazione del capitolo agli appalti pubblici di beni e servizi, compresi i servizi di costruzione e l'aggiudicazione dei lavori. Rispetto all'accordo vigente, l'articolo raggruppa e generalizza ora le esclusioni applicabili a tutte le Parti che erano precedentemente comprese negli elenchi di impegni specifici di ciascuna di esse. L'esclusione dei servizi finanziari è confermata anche dal nuovo capitolo, perché il settore è tuttora sensibile per il Cile.

L'articolo 71 (*definizioni*, ex 49) elenca i principali concetti della legislazione sugli appalti pubblici e ne definisce il campo d'applicazione. Come nell'AAP del 2012, l'elenco delle definizioni è stato esteso, ad esempio al termine «misura», per evitare che i vari concetti si ritrovino in ordine sparso negli articoli di questo capitolo.

L'articolo 72 (*sicurezza ed eccezioni generali*) definisce le eccezioni in materia di sicurezza e le eccezioni generali che consentono a una Parte di derogare alle disposizioni del capitolo, che sono identiche a quelle dell'ALE vigente (ex art. 70).

L'articolo 73 (*non discriminazione*, ex 50) riprende dall'accordo vigente i principi della non discriminazione e del trattamento nazionale, che costituiscono tuttora la base dell'AAP 2012.

L'articolo 74 (*utilizzo di mezzi elettronici*) introduce nuove disposizioni – riprese dall'AAP 2012 – relative all'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per la pubblicazione di informazioni sugli appalti pubblici. Queste disposizioni riguardano l'autenticazione, la crittografia e i requisiti di compatibilità dei sistemi elettronici. L'articolo estende pertanto il campo d'applicazione dell'attuale articolo 67 paragrafo 1 sulla tecnologia dell'informazione.

L'articolo 75 (*gestione degli appalti*) specifica le procedure per la gestione degli appalti pubblici conformemente all'AAP 2012 e offre così alle Parti una base

⁵⁵ RS 0.632.231.422

giuridica per rendere più flessibili le rispettive procedure (p. es. attraverso il dialogo). Sostituisce l'articolo 54 vigente.

L'articolo 76 (*misure anticorruzione*), nuovo, è finalizzato a contrastare il fenomeno della corruzione nel settore degli appalti pubblici. È la prima volta che un testo di questo tipo, ripreso dal Trattato di Partenariato Trans-Pacifico (TPP), viene inserito in un ALS della Svizzera. Le Parti confermano di aver messo in atto misure penali o amministrative volte a contrastare la corruzione negli appalti pubblici, comprese le misure di esclusione o di ineleggibilità di determinati fornitori. Questa disposizione è in linea con l'orientamento e le misure previste dalla legge federale del 21 giugno 2019⁵⁶ sugli appalti pubblici.

L'articolo 77 (*regole d'origine*) aggiunge una precisazione rispetto all'ALS esistente, e cioè che ogni Parte applica le regole d'origine applicate durante i normali scambi commerciali. L'articolo riprende così un principio generale del AAP 2012.

Come l'articolo 51 vigente, anche l'articolo 78 (*divieto di operazioni di compensazione*) vieta questo tipo di operazioni (*offsets*).

Gli articoli 79-88 (*informazioni sul sistema degli appalti, avvisi, condizioni di partecipazione, sistemi di registrazione e procedure di qualificazione, elenchi multiuso, documentazione di gara, specifiche tecniche, modifiche nella documentazione di gara e nelle specifiche tecniche, termini e gare a trattativa privata*) riprendono e precisano le disposizioni dell'accordo vigente. Come nell'AAP 2012, l'articolo sulle specifiche tecniche integra la dimensione ambientale. Analogamente al TPP viene chiarita anche l'applicazione di specifiche tecniche volte a proteggere le informazioni governative sensibili.

L'articolo 89 (*aste elettroniche*) introduce una nuova disposizione sulle aste elettroniche, ripresa da una norma equivalente dell'AAP 2012. Gli enti appaltanti devono comunicare informazioni precise sulla procedura e sui criteri di valutazione.

Gli articoli 90-94 (*trattative, trattamento delle offerte, aggiudicazione degli appalti, trasparenza delle informazioni sugli appalti, divulgazione delle informazioni*) riprendono e precisano le disposizioni dell'accordo vigente.

Gli articoli 95 (*procedure nazionali di ricorso in caso di contestazioni dei fornitori di servizi*) e 96 (*modifiche e rettifiche del campo d'applicazione*) descrivono e precisano le procedure di ricorso interne, le modifiche e rettifiche del campo d'applicazione già previste dall'accordo vigente.

All'articolo 97 (*agevolazione della partecipazione delle piccole e medie imprese*) le Parti riconoscono l'importanza di facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese ai mercati degli appalti pubblici e convengono di scambiarsi informazioni ed esperienze sulle misure adottate per incentivare questa partecipazione. Questo articolo, nuovo per il Cile, è già stato integrato in altri ALS della Svizzera (p. es. Colombia e Perù).

⁵⁶ RS 172.056.1

Come nell'accordo vigente, all'articolo 98 (*cooperazione*) le Parti confermano la loro intenzione di cooperare per migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi di appalti pubblici e l'accesso a questi mercati, in particolare per le PMI. All'articolo 99 (*organi di contatto in materia di appalti pubblici*) designano pertanto degli organi di contatto per facilitare la comunicazione e il coordinamento sulle questioni trattate dal presente capitolo.

Come nell'accordo vigente, l'articolo 100 (*negoziati successivi*) offre alle Parti la possibilità di negoziare tra di loro l'estensione delle concessioni che una di esse ha accordato a uno Stato terzo dopo l'entrata in vigore dell'ALS modernizzato.

5.6.2 Modifiche degli allegati XIII: Enti interessati e XIV: Note generali (art. XXI)

L'articolo XXI del protocollo sostituisce gli allegati XIII (*enti interessati*) e XIV (*note generali*) dell'accordo vigente con un unico allegato (allegato XIII: *appalti pubblici*), contenuto nell'allegato 21 del protocollo. L'allegato XIII precisa alcune disposizioni del capitolo sui termini, sulla valutazione degli appalti e sulla documentazione di gara e specifica l'accesso al mercato di cui all'articolo 70 dell'ALS aggiornato. L'AELS e il Cile consolidano gli impegni d'accesso al mercato che nell'accordo vigente prevedevano già un'ampia copertura a tutti i livelli (centrale, sub-centrale e settoriale) anche per l'aggiudicazione di lavori su base reciproca. L'AELS e il Cile aggiornano i loro elenchi di impegni specifici, adattandoli agli ultimi accordi internazionali conclusi da entrambe le Parti.

Per la Svizzera, il punto di riferimento è ora il calendario degli impegni dell'AAP 2012, che funge anche da base per tutti i negoziati di libero scambio del nostro Paese. I miglioramenti d'accesso al mercato concessi dalla Svizzera risultano da una copertura dinamica della lista delle unità amministrative federali in conformità alla legge del 21 marzo 1997⁵⁷ sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA) e all'ordinanza del 25 novembre 1998⁵⁸ sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (OLOGA), dall'inclusione degli organi giudiziari e penali della Confederazione e delle unità dell'Assemblea federale, nonché dalla copertura di servizi aggiuntivi quali i servizi alberghieri, di ristorazione e immobiliari.

Il Cile, dal canto suo, ha confermato la piena copertura offerta dall'ALS vigente e si è impegnato ad aprire gli appalti pubblici di beni e servizi da parte delle unità governative centrali e di altri enti con soglie inferiori a quelle previste dall'accordo vigente o a quelle offerte dall'AELS. Nel complesso, il livello d'accesso al mercato ottenuto dalla Svizzera è paragonabile a quello offerto dal Cile all'UE. I fornitori svizzeri potranno quindi accedere ai mercati degli appalti pubblici cileni a parità di condizioni rispetto ai loro concorrenti europei, evitando così ogni potenziale discriminazione in questo settore.

⁵⁷ RS 172.010

⁵⁸ RS 172.010.1

5.7 Inserimento del capitolo V^{bis}: Piccole e medie imprese (art. XXII)

A norma dell'articolo XXII del protocollo, il testo dell'allegato 22 è inserito nell'accordo come nuovo capitolo V^{bis} (*piccole e medie imprese*).

È la prima volta che l'AELS inserisce in uno dei suoi ALS un capitolo specifico sulle piccole e medie imprese (PMI) basato su un testo modello elaborato nel 2023. L'obiettivo è consentire alle PMI di trarre maggiori vantaggi da questi accordi, perché nel commercio internazionale si trovano spesso ad affrontare particolari sfide quando cercano di sfruttare gli ALS (risorse limitate, mancanza di informazioni e normative complesse).

L'articolo 101 statuisce i *principi generali* del capitolo. Consapevoli dell'importanza delle PMI per lo sviluppo economico, le Parti definiscono i principali temi e obiettivi.

L'articolo 102 (*scambio di informazioni e trasparenza*) riguarda l'obbligo di informazione delle Parti. Queste sono ora tenute a rendere gratuitamente accessibili su Internet una serie di informazioni ritenute utili e rilevanti per le PMI. Si tratta di leggi e regolamentazioni sull'importazione e l'esportazione, di database elettronici contenenti gli avvisi di gara o le tariffe e procedure di registrazione per aziende. La maggior parte di queste informazioni sarà messa a disposizione in inglese e, per la Svizzera, sarà consultabile sul sito dell'AELS.

All'articolo 103 le Parti convengono di svolgere varie *attività di cooperazione* e di approfondire la loro cooperazione con l'obiettivo di ridurre gli ostacoli che le PMI incontrano al momento di accedere ai rispettivi mercati. Le Parti si impegnano a dialogare su questioni di interesse reciproco, come la condivisione di esperienze sulle politiche e gli strumenti digitali per PMI. Infine, per coordinare l'attuazione del capitolo e le richieste dei soggetti interessati, le Parti designano appositi organi di contatto. Quello della Svizzera sarà gestito dal Segretariato dell'AELS.

L'articolo 104 sancisce la *non applicazione della composizione delle controversie* al capitolo V^{bis} (*piccole e medie imprese*).

5.8 Inserimento del capitolo V^{ter}: Commercio digitale (art. XXIII)

L'articolo XXIII del protocollo inserisce nell'ALS un capitolo sul commercio elettronico, contenuto nell'allegato 23.

Dopo la Moldova, il Cile è il secondo partner di libero scambio con cui sono state negoziate disposizioni sul commercio elettronico che si rifanno al rispettivo capitolo modello dell'AELS, finalizzato nel 2021. Il capitolo colma le lacune esistenti nella legislazione sul commercio digitale e aumenta così la certezza del diritto.

L'articolo 105 contiene le definizioni rilevanti ai fini di questo capitolo, riprese in parte dal GATS.

L'articolo 106 circoscrive il *campo d'applicazione*, che comprende ora sia i servizi sia i beni scambiati per via elettronica. I servizi audiovisivi sono esplicitamente esclusi dal campo d'applicazione. L'articolo contiene anche una norma di conflitto

secondo cui, in caso di incompatibilità, prevalgono le disposizioni dell'allegato sui servizi finanziari (contenute nel capitolo sugli scambi di servizi e sugli stabilimenti, n. 5.4.3). In questo modo si garantisce che le misure di carattere prudenziale rimangano invariate.

L'articolo 107 (*principi generali*) elenca i principi fondamentali, riconosciuti dalle Parti, tra cui le potenziali opportunità di scambio offerte dal commercio digitale di beni e servizi. L'articolo sottolinea inoltre l'importanza del commercio elettronico in generale. In virtù dell'articolo 108, relativo al *diritto di legiferare*, le Parti si riservano il diritto di introdurre a posteriori norme che siano conformi al capitolo in questione se lo ritengono assolutamente necessario.

L'articolo 109 (*dazi doganali*) sancisce l'obbligo di non imporre dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche. Contrariamente alla moratoria sul commercio elettronico dell'OMC, questo impegno è costante e contiene una precisazione secondo cui i prelievi interni rimangono consentiti (p. es. imposizione dell'IVA). Sancire nell'ALS un tale obbligo è un vantaggio notevole rispetto alla legislazione dell'OMC, che veniva prolungata ogni due anni e che scadrà nel 2026 con la fine del programma di lavoro sul commercio elettronico.

L'articolo 110 (*autenticazione elettronica, servizi fiduciari e contratti per via elettronica*) contiene norme sul riconoscimento delle firme elettroniche e sull'equivalenza dei contratti conclusi elettronicamente rispetto a quelli firmati in modo convenzionale. Sono esclusi i contratti per i quali il diritto nazionale non ammette la forma elettronica, come ad esempio l'acquisto di una proprietà residenziale in Svizzera.

L'articolo 111 (*teleamministrazione commerciale*) contiene disposizioni sulle transazioni commerciali elettroniche. La disposizione ha una portata più ampia rispetto all'Accordo OMC sulla facilitazione degli scambi perché in questo ALS il concetto di teleamministrazione commerciale comprende anche i documenti di amministrazione commerciale (*Trade Administration Documents*). La nuova definizione non riguarda soltanto i documenti ufficiali per l'importazione, il transito e l'esportazione, ma anche i documenti generalmente associati alle transazioni commerciali.

L'articolo 112 sul *libero accesso a Internet* (neutralità di rete) è di fondamentale importanza per il commercio elettronico perché sancisce che l'accesso a Internet deve essere aperto e non discriminatorio. L'articolo stabilisce che questo accesso può essere fornito mediante dispositivi liberamente selezionabili, purché non siano considerati dannosi per la rete. L'articolo dispone infine che gli utenti devono poter accedere a informazioni sulle pratiche di gestione della rete.

L'articolo 113 sulla *fiducia dei consumatori online* stabilisce che i consumatori siano protetti da pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli attraverso misure adeguate. L'articolo sottolinea l'importanza della cooperazione tra le autorità per quanto riguarda la protezione dei consumatori online. All'articolo 114 le Parti stabiliscono inoltre come gestire i *messaggi elettronici commerciali non richiesti* (*spam*) per arginare così gli invii di massa e provvedono affinché gli utenti possano accedere a rimedi giuridici adeguati.

All'articolo 115 (*flussi di dati transfrontalieri e localizzazione delle infrastrutture di calcolo*) le Parti si impegnano a garantire il libero flusso dei dati a livello transfrontaliero. Tuttavia, a causa dei severi requisiti della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati, la libera circolazione dei dati è possibile solo in presenza di un adeguato livello di protezione dei dati personali. La disposizione stabilisce inoltre che nessuna Parte ha il diritto di prescrivere il luogo di conservazione dei dati. Anche in questo caso è importante prevedere deroghe, perché in Svizzera esistono requisiti più severi sul luogo di conservazione dei dati sanitari. L'articolo contiene anche una clausola di sicurezza a salvaguardia di obiettivi politici legittimi. Ciò significa che le Parti possono sospendere la suddetta disposizione se lo ritengono necessario, purché non lo facciano per motivi protezionistici. Alla luce della rapida evoluzione del settore digitale, questa clausola sarà un vantaggio per la Svizzera anche in futuro.

L'articolo 116 (*pagamenti e fatturazioni elettronici*) sottolinea l'importanza dei pagamenti e delle fatturazioni elettronici per il commercio online. Le Parti si dichiarano disposte a sostenere e promuovere l'interoperabilità internazionale dei sistemi di pagamento. Quanto alla fatturazione, convengono di promuovere la consapevolezza nei confronti dell'infrastruttura e dello sviluppo delle capacità.

L'articolo 117 (*protezione dei dati personali e della privacy*) stabilisce che le Parti possano adottare le misure che ritengono necessarie per proteggere i dati personali e la privacy. Sulle misure adottate si informano reciprocamente. L'articolo stabilisce inoltre che nessun'altra disposizione può compromettere i meccanismi di protezione della privacy ritenuti necessari dalle Parti. Con questo forte impegno per la protezione dei dati personali e della privacy, il presente articolo integra l'articolo 115.

L'articolo 118 sul *trasferimento o accesso al codice sorgente* stabilisce che nessuna persona fisica o giuridica è tenuta a divulgare i codici sorgente in relazione ad attività commerciali online. Tuttavia, l'articolo prevede anche una serie di deroghe. Le indagini in materia di concorrenza, le prescrizioni dei tribunali o le questioni concernenti la proprietà intellettuale o gli appalti pubblici possono rendere necessaria la divulgazione dei codici sorgente.

Secondo l'articolo 119 (*cooperazione in materia di commercio elettronico*) le Parti possono avviare un dialogo su questioni normative relative al commercio elettronico. L'articolo elenca i possibili settori di cooperazione.

Gli articoli 120 (*eccezioni generali*) e 121 (*eccezioni in materia di sicurezza*) incorporano tali e quali le disposizioni corrispondenti del GATT e del GATS. Con l'adozione di queste eccezioni dell'OMC nei settori del commercio di beni e servizi, le Parti si riservano il diritto di ricorrere a eventuali deroghe nell'ambito del commercio elettronico.

Secondo l'articolo 122 (*riesame*), le Parti riesaminano l'attuazione del presente capitolo alla luce degli sviluppi rilevanti nel settore digitale.

5.9 Inserimento del capitolo V^{quater}: Commercio e sviluppo sostenibile (art. XXIV)

Il nuovo ALS è stato integrato con un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, contenuto nell'allegato 24 del protocollo. Ai fini di una politica estera coerente, la Svizzera si adopera per realizzare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile anche nell'ambito della sua politica economica estera. Il Consiglio federale intende promuovere una crescita compatibile con i suddetti obiettivi sia in Svizzera che nei Paesi partner. Il concetto di «sviluppo sostenibile» comprende lo sviluppo sociale ed economico e la protezione dell'ambiente.

L'articolo XXIV del protocollo prevede l'inserimento del capitolo V^{quater} sul *commercio e lo sviluppo sostenibile*. Il suo testo figura nell'allegato 24 del protocollo. Il capitolo è suddiviso in diverse sezioni e comprende le disposizioni generali, gli aspetti del commercio legati all'ambiente e al lavoro, il commercio e l'uguaglianza di genere, le disposizioni istituzionali e la composizione delle controversie

La sezione I riguarda le *disposizioni generali* del capitolo. All'articolo 123 (*contesto e obiettivi*), le Parti riaffermano l'importanza dei diversi accordi, dichiarazioni e iniziative multilaterali rilevanti per il commercio e lo sviluppo sostenibile (par. 1). Si impegnano a promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni e sottolineano i vantaggi della cooperazione sugli aspetti del commercio e degli investimenti legati al lavoro, all'ambiente e alle questioni di genere nel contesto di un approccio globale al commercio e allo sviluppo sostenibile (par. 2). Dichiarano di voler promuovere lo sviluppo del commercio e degli investimenti internazionali e le loro relazioni economiche preferenziali in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile (par. 3).

All'articolo 124 (*diritto di legiferare e livelli di protezione*) le Parti sanciscono i principi fondamentali. Riconoscono il loro diritto di varare autonomamente le proprie leggi e regolamentazioni ambientali e del lavoro in conformità alle norme internazionali del lavoro e agli obblighi derivanti dagli accordi ambientali multilaterali menzionati in questo capitolo (par. 1). Dichiarano anche di voler elaborare e attuare misure legislative in materia di ambiente e lavoro prendendo in considerazione informazioni scientifiche, tecniche o di altro tipo, nonché le norme internazionali pertinenti (par. 2).

All'articolo 125 (*mantenimento dei livelli di protezione*) le Parti si impegnano ad attuare efficacemente la propria legislazione nazionale pertinente (par. 1). Convengono inoltre di non ridurre i livelli di protezione predefiniti per attirare investimenti o assicurarsi vantaggi competitivi sul piano commerciale né di offrire alle imprese la possibilità di derogare alla legislazione vigente in materia di ambiente e lavoro (par. 2). Il paragrafo 3 integra il paragrafo precedente stabilendo che nessuna Parte può rinunciare o derogare ai livelli di protezione concordati (par. 3). Le Parti si impegnano infine a non applicare le proprie leggi e regolamentazioni ambientali e del lavoro in modo da costituire una restrizione dissimulata al commercio o agli investimenti (par. 4).

All'articolo 126 le Parti sottolineano l'importanza di una *condotta aziendale responsabile* – compresa la gestione sostenibile delle catene di approvvigionamento

– e dei relativi principi riconosciuti a livello internazionale (par. 1). Al paragrafo 2 incoraggiano le imprese che operano sul loro territorio ad adottare politiche e pratiche di condotta aziendale responsabili che contribuiscano allo sviluppo sostenibile e siano coerenti con i principi, le norme e le linee guida riconosciuti a livello internazionale. Promuovono inoltre la diffusione e l’attuazione degli strumenti internazionali menzionati al paragrafo 1.

L’articolo 127 definisce le *garanzie procedurali*. Le Parti si impegnano a garantire che i procedimenti amministrativi e giudiziari siano conformi al giusto processo di legge e siano accessibili e disponibili per consentire azioni tempestive contro eventuali violazioni di leggi o regolamentazioni nazionali in materia di ambiente o lavoro e a mettere a disposizione rimedi efficaci.

All’articolo 128 (*partecipazione del pubblico, sensibilizzazione e presentazione di proposte*) le Parti si impegnano a incoraggiare il dialogo pubblico con e tra gli attori non statali in merito all’elaborazione delle leggi, regolamentazioni e politiche coperte da questo capitolo (par. 1). Si impegnano anche a promuovere la conoscenza di tali leggi, regolamentazioni e politiche (par. 2). Le Parti offrono alle cerchie interessate la possibilità di formulare commenti e osservazioni sull’attuazione del presente capitolo (par. 3). Provvedono infine affinché questi commenti e osservazioni siano ricevuti e tenuti in debita considerazione. Vi rispondono per iscritto e in modo tempestivo, conformemente alle loro linee guida (par. 4).

L’articolo 129 disciplina la *cooperazione* tra le Parti. Al paragrafo 1 queste riconoscono l’importanza di cooperare nei settori in questione per rafforzare le capacità congiunte e individuali di promuovere lo sviluppo sostenibile. Il paragrafo 2 elenca i possibili settori di cooperazione. Le Parti si impegnano a rafforzare la cooperazione nei settori di reciproco interesse nelle pertinenti sedi bilaterali, regionali e multilaterali a cui partecipano (par. 3).

L’articolo 130 definisce le *modalità di cooperazione*. Tenendo conto delle loro priorità e circostanze nazionali e delle risorse disponibili, le Parti possono cooperare su questioni di interesse reciproco attraverso varie attività (par. 1). Si sforzano inoltre, ove opportuno e possibile, di integrare e utilizzare i meccanismi di cooperazione esistenti e di considerare gli sviluppi rilevanti nelle organizzazioni regionali e internazionali (par. 2).

La sezione 2 contiene disposizioni su *ambiente e commercio*. All’articolo 131 le Parti riconoscono l’importanza degli *accordi ambientali multilaterali* e della *governance ambientale* come risposta alle sfide ambientali globali e regionali e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra le politiche commerciali e ambientali (par. 1).

Al paragrafo 2 riaffermano il loro impegno a recepire efficacemente nella propria legislazione gli accordi ambientali multilaterali di cui sono firmatarie e ribadiscono la loro adesione ai principi ambientali previsti dagli strumenti internazionali citati all’articolo 123 (*contesto e obiettivi*).

All’articolo 132 le Parti riconoscono l’importanza di una *gestione sostenibile delle foreste* e del *commercio associato* per ridurre le emissioni di gas serra e la perdita di biodiversità risultanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste (par. 1). Al paragrafo 2 si impegnano a garantire l’esecuzione delle leggi e la governance

forestale, a promuovere il commercio di prodotti provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e dai relativi ecosistemi, ad applicare e promuovere l'uso di strumenti di verifica della legalità del legname (*timber legality assurance systems*), a promuovere l'attuazione della Convenzione del 3 marzo 1973⁵⁹ sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) nonché a cooperare nell'ambito della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste e delle zone umide, in particolare attraverso l'iniziativa delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, REDD+*), come sollecitato dall'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015⁶⁰.

All'articolo 133 (*agricoltura sostenibile, sistemi alimentari e relativo commercio*) le Parti riconoscono il crescente impatto delle sfide globali sull'agricoltura e sui sistemi alimentari (par. 1) nonché l'importanza dei programmi che contribuiscono allo sviluppo di un'agricoltura e di sistemi alimentari più resilienti. Riconoscono inoltre l'importante ruolo dei sistemi agroalimentari per il raggiungimento di questi obiettivi (par. 2). Le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni ed esperienze e a cooperare in settori di interesse reciproco (par. 3). Questa cooperazione può comprendere l'istituzione di un dialogo sulle migliori pratiche nel campo dei sistemi agroalimentari sostenibili e lo scambio di informazioni sui progressi compiuti.

All'articolo 134 (*commercio e cambiamento climatico*) le Parti si impegnano a promuovere efficaci misure di attenuazione e adattamento al cambiamento climatico, consapevoli dell'impatto e dei rischi che comporta (par. 1). Al paragrafo 2 sottolineano l'importanza degli obiettivi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici⁶¹ (UNFCCC) e dell'Accordo di Parigi nonché degli sforzi individuali e collettivi per affrontare questa minaccia. Al paragrafo 3 si impegnano ad attuare efficacemente la UNFCCC e l'Accordo di Parigi, a promuovere il contributo del commercio alla transizione verso un'economia verde, a cooperare a livello internazionale sulle questioni riguardanti il cambiamento climatico attinenti al commercio e a impegnarsi in attività di cooperazione e sviluppo delle capacità di reciproco interesse relative all'adattamento e alla mitigazione del cambiamento climatico.

All'articolo 135 (*commercio e biodiversità*) le Parti riconoscono l'importanza della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità e il ruolo del commercio per il raggiungimento di questi obiettivi (par. 1). Al paragrafo 1 si impegnano a garantire che il commercio internazionale di flora e fauna selvatiche non minacci la loro sopravvivenza, come stabilito dalla CITES. Il paragrafo 2 elenca le misure con cui le Parti si impegnano a rispettare gli obiettivi del paragrafo precedente. Tra queste figurano l'adozione di misure efficaci per combattere i reati transnazionali contro la fauna selvatica lungo le catene del valore nonché l'intensificazione degli sforzi per contrastare la diffusione di specie esotiche invasive nel contesto delle attività commerciali.

⁵⁹ RS 0.453

⁶⁰ RS 0.814.012

⁶¹ RS 0.814.01

All'articolo 136 (*gestione sostenibile della pesca e dell'acquacoltura*) le Parti riconoscono l'importanza della conservazione e gestione sostenibile delle risorse marine viventi e degli ecosistemi marini nonché il ruolo del commercio nel conseguimento di questi obiettivi (par. 1). Al paragrafo 2 si impegnano ad attuare misure e politiche per combattere in modo efficace e trasparente la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), a prevenire il commercio di prodotti derivati da questa pesca e a promuovere le linee guida volontarie della FAO (*Food and Agriculture Organisation*) sui sistemi di documentazione delle catture. Si impegnano inoltre a cooperare nelle sedi internazionali pertinenti, anche per combattere la pesca INN, per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 sulle sovvenzioni alla pesca e promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile.

La sezione 3 contiene disposizioni sul *commercio* e sul *lavoro*. All'articolo 137 sui diritti del lavoro, le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo del commercio e degli investimenti internazionali in modo da favorire un lavoro dignitoso per tutti (par. 1). Riaffermano inoltre gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza all'OIL, ossia di rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali del lavoro: libertà di associazione, abolizione del lavoro forzato, abolizione del lavoro minorile, parità di diritti e un ambiente di lavoro sicuro e sano (par. 2). Ogni Parte si impegna a recepire e mantenere questi diritti nelle proprie leggi, regolamentazioni e politiche nazionali (par. 3). Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL: attuare efficacemente le convenzioni dell'OIL ratificate e adoperarsi per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL classificate come «aggiornate» (par. 4). Le Parti riconoscono l'importanza degli obiettivi strategici dell'Agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso (par. 5). Al paragrafo 6 si impegnano inoltre a sviluppare e migliorare le misure di protezione sociale e le condizioni di lavoro dignitose per tutti, a promuovere il dialogo sociale e il tripartitismo e a istituire e mantenere sistemi di ispezione del lavoro efficaci. Al paragrafo 7 ribadiscono infine che i principi e i diritti fondamentali del lavoro non possono essere violati per legittimare un vantaggio competitivo e che le norme sul lavoro non possono essere utilizzate a fini protezionistici.

All'articolo 138 (*imprese e diritti umani*) le Parti riconoscono che l'integrazione nel commercio di un approccio favorevole alle imprese e ai diritti umani produce sinergie tra questi diritti e gli accordi commerciali (par. 1). Al paragrafo 2 ribadiscono i loro obblighi derivanti dagli strumenti internazionali di protezione dei diritti umani di cui sono firmatarie e al paragrafo 3 si impegnano a promuovere l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

All'articolo 139 (*questioni relative al mercato del lavoro*) le Parti riconoscono le profonde trasformazioni del mondo del lavoro indotte dalle innovazioni tecnologiche, dai cambiamenti demografici, ambientali e climatici e dalla globalizzazione e si impegnano a integrare questi cambiamenti nei loro sforzi per sviluppare ulteriormente un approccio sul futuro del lavoro che sia incentrato sull'individuo (par. 1). Conformemente al paragrafo 2, possono scambiarsi informazioni, esperienze e buone pratiche su questioni pertinenti di reciproco interesse.

La sezione 4 riguarda *lo sviluppo economico inclusivo e le pari opportunità per tutti*.

All'articolo 140 (*disposizioni generali*) le Parti riconoscono l'importanza di integrare l'uguaglianza di genere e la non discriminazione nella promozione di uno sviluppo economico inclusivo (par. 1). Riconoscono inoltre che la partecipazione delle donne al commercio internazionale può contribuire a promuovere la loro emancipazione e indipendenza economica e che l'accesso e la proprietà delle risorse economiche da parte loro contribuiscono a una crescita economica sostenibile e inclusiva, alla prosperità e alla competitività (par. 2).

All'articolo 141 (*impegni internazionali*) le Parti si impegnano ad attuare efficacemente gli accordi internazionali sull'uguaglianza di genere e sulla non discriminazione di cui sono firmatarie.

La sezione 5 contiene *disposizioni istituzionali e sulla composizione delle controversie*.

L'articolo 142 istituisce un *Sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile*, responsabile di monitorare l'attuazione degli impegni in materia di sostenibilità. Questo Sottocomitato può consultare o chiedere il parere dei rispettivi portatori d'interesse su questioni relative all'attuazione degli impegni di sostenibilità e deve pubblicare un rapporto sulle sue riunioni. L'articolo 145 stabilisce che in caso di disaccordo sull'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, le Parti possano richiedere *consultazioni*. Hanno comunque la possibilità di avvalersi dei buoni uffici, della conciliazione e della mediazione (art. 144 par. 2).

Se una controversia sull'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del capitolo in questione non può essere risolta attraverso le suddette consultazioni, una Parte può chiedere l'istituzione di un *gruppo d'esperti* (art. 146). Questo gruppo d'esperti è composto da tre membri, che devono vantare competenze pertinenti nel settore della controversia ed essere indipendenti dai governi delle Parti. Il gruppo d'esperti redige un rapporto con le sue raccomandazioni su come risolvere la controversia. Il rapporto e le raccomandazioni vengono pubblicati. Le Parti discutono le misure necessarie per attuarle e il Comitato misto vigila sulla loro attuazione.

5.10 Modifiche del capitolo VI: Politica in materia di concorrenza (art. XXV)

L'articolo XXV del protocollo rinumerava gli articoli 72-80 vigenti e all'articolo 155 (ex 79) sostituisce il riferimento «articoli 73, 74 e 75» con «articoli 149, 150 e 151» per rispecchiare la nuova struttura dell'ALS modernizzato. Il tenore dell'articolo rimane invariato.

5.11 Modifiche del capitolo VII: Sovvenzioni (art. XXVI)

L'articolo XXVI del protocollo rinumerava l'articolo 81 vigente per riflettere la nuova struttura dell'ALS modernizzato. Il tenore dell'articolo rimane invariato.

5.12 Modifiche del capitolo VIII: Trasparenza (art. XXVII)

L'articolo XXVII del protocollo rinumeri gli articoli 82-84 vigenti per riflettere la nuova struttura dell'ALS modernizzato. Il tenore degli articoli rimane invariato.

5.13 Modifiche del capitolo IX: Amministrazione dell'Accordo (art. XXVIII)

L'articolo XXVIII del protocollo rinumeri gli articoli 85-86 vigenti per riflettere la nuova struttura dell'ALS modernizzato. Il tenore degli articoli rimane invariato.

5.14 Modifiche del capitolo X: Composizione delle controversie (art. XXIX)

L'articolo XXIX del protocollo rinumeri gli articoli 87-97 vigenti e modifica i riferimenti contenuti in questi articoli per riflettere la nuova struttura dell'ALS modernizzato. Il tenore degli articoli rimane invariato.

5.15 Modifiche del capitolo XI: Eccezioni generali (art. XXX)

L'articolo XXX del protocollo rinumeri gli articoli 98-100 vigenti e modifica il riferimento contenuto nell'articolo 100 per riflettere la nuova struttura dell'ALS modernizzato. Il tenore degli articoli rimane invariato.

L'articolo 100 dell'accordo vigente (nuovo art. 176) viene inoltre modificato in modo che l'eccezione relativa alle misure fiscali, che già si applica agli scambi di servizi, venga estesa ai nuovi diritti e obblighi delle Parti relativi ai servizi finanziari (cfr. n. 5.4.3) e al commercio elettronico (cfr. n. 5.8).

5.16 Modifiche del capitolo XII: Disposizioni finali e recesso da accordi complementari sul commercio di prodotti agricoli (art. XXXI)

L'articolo XXXI del protocollo rinumeri gli articoli 101-106 e 108 vigenti per riflettere la nuova struttura dell'ALS modernizzato. Il tenore degli articoli rimane invariato.

Il nuovo articolo 179 (*emendamenti*, ex 103) è aggiornato in modo da corrispondere all'attuale testo del modello dell'AELS. Il suo testo figura nell'allegato 25. A norma del paragrafo 1, le Parti possono ora presentare al Comitato misto, per esame e raccomandazione, proposte di emendamento dell'accordo principale (esclusi gli allegati e le appendici, cfr. par. seguente). Gli emendamenti sono soggetti a ratifica, accettazione o approvazione (par. 2). Poiché influenzano di regola gli obblighi fondamentali di diritto internazionale, sono subordinati per principio all'approvazione dell'Assemblea federale, a meno che abbiano una portata limitata

ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA. Per contro, gli allegati e le appendici possono essere modificati autonomamente dal Comitato misto (par. 4). Questa regola di base serve a semplificare la procedura di adeguamento sotto il profilo tecnico e a facilitare così la gestione dell'accordo.

Anche questi emendamenti sono però soggetti per principio all'approvazione dell'Assemblea federale. Secondo l'articolo 7a capoverso 2 LOGA, il Consiglio federale può tuttavia approvare in modo autonomo a nome della Svizzera le corrispondenti decisioni del Comitato misto se hanno una portata limitata. Una decisione del Comitato misto è considerata di portata limitata secondo l'articolo 7a capoverso 2 LOGA in particolare nei casi menzionati nell'articolo 7a capoverso 3 LOGA e se non si applica nessuna delle eccezioni menzionate nell'articolo 7a capoverso 4 LOGA, condizione esaminata in ogni singolo caso. Le decisioni del Comitato misto riguardano spesso aggiornamenti tecnici o sistemici (p. es. in relazione alle regole d'origine preferenziali e alla facilitazione degli scambi). Diversi allegati degli accordi di libero scambio dell'AELS vengono aggiornati regolarmente, soprattutto per tenere conto degli sviluppi del sistema commerciale internazionale (p. es. OMC, OMD, altri ALS dell'AELS e dei loro partner). Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale in merito a questo tipo di emendamenti approvati in virtù dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA nel quadro del suo rapporto annuale sui trattati internazionali da esso conclusi (art. 48a cpv. 2 LOGA).

L'articolo XXXI del protocollo pone inoltre fine agli *accordi bilaterali aggiuntivi sul commercio di prodotti agricoli* eliminando l'articolo 107 dell'accordo vigente (*relazione con accordi aggiuntivi*), perché in sostanza i loro contenuti sono stati inseriti nel nuovo ALS.

5.17 Modifiche dell'allegato XV: Decisioni del Comitato misto (art. XXXII)

L'allegato XV dell'accordo vigente disciplina l'attuazione delle *decisioni del Comitato misto*. Come indicato al numero 5.16, il Comitato misto ha la facoltà di modificare gli allegati e le appendici dell'accordo, fatte salve le procedure nazionali di approvazione e ratifica delle Parti. L'ALS non dovrebbe specificare queste procedure nazionali, ma per i processi interni del Cile è utile farlo. L'articolo XXXII del protocollo riduce leggermente il grado di dettaglio di questo riferimento alla procedura cilena. L'allegato e la modifica in questione non hanno alcuna incidenza sulle procedure nazionali degli Stati dell'AELS.

5.18 Modifiche dell'allegato XVI: Segreteria (art. XXXIII)

L'articolo XXXIII del protocollo rinumerava il riferimento a un articolo contenuto nell'allegato XVI per riflettere la nuova struttura dell'ALS modernizzato. Il tenore dell'articolo rimane invariato.

5.19 Modifiche dell'allegato XVII: Modello di regole procedurali per lo svolgimento delle procedure di arbitrato (art. XXXIV)

L'articolo XXXIV del protocollo rinumeri i riferimenti ad alcuni articoli dell'allegato XVII per riflettere la nuova struttura dell'ALS modernizzato. Il loro tenore rimane invariato.

5.20 Entrata in vigore (art. XXXV)

L'articolo XXXV del protocollo disciplina le formalità della sua entrata in vigore. Il protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. È possibile un'entrata in vigore scaglionata non appena il Cile e uno Stato dell'AELS lo avranno ratificato. Può anche essere applicato a titolo provvisorio.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

6.1.1 Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie dell'ALS modernizzato tra l'AELS e il Cile si limitano a una parziale perdita di entrate doganali sulle importazioni di prodotti agricoli dal Paese sudamericano. Nel contesto dell'accordo vigente, gli Stati dell'AELS hanno già abolito tutti i dazi sui prodotti industriali. Nel 2023 la Svizzera ha tuttavia registrato entrate doganali di circa 23 000 franchi sulle importazioni di prodotti industriali. A causa dell'abolizione dei dazi industriali dal 1° gennaio 2024⁶², solo la perdita parziale delle entrate doganali sulle importazioni agricole dal Cile avrà un'incidenza sul bilancio della Confederazione a partire dal 2024. Viste le importazioni agricole cilene del 2023, la perdita di entrate doganali a seguito delle concessioni accordate dovrebbe ammontare al massimo a circa 218 000 franchi. Questa perdita assai modesta va contrapposta agli effetti economici positivi per la Svizzera derivanti in particolare dal migliore accesso al mercato cileno delle nostre esportazioni di beni e servizi.

6.1.2 Ripercussioni per l'effettivo del personale

La modernizzazione dell'ALS con il Cile può essere attuata con le risorse di personale disponibili. Il crescente numero di ALS da attuare e sviluppare può avere ripercussioni sul personale dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. A tal fine sono state previste risorse di personale supplementari a tempo determinato per il periodo 2015–2024, quindi senza un aumento del personale in questo periodo. Il fabbisogno di risorse per la negoziazione di nuovi accordi e per

⁶² FF 2021 2330

l'attuazione e l'aggiornamento di quelli esistenti dopo il 2024 dovrà essere esaminato a tempo debito.

6.2 Ripercussioni sui Comuni e sui Cantoni nonché sulle città, gli agglomerati e le regioni di montagna

La modernizzazione dell'ALS con il Cile non ha ripercussioni sulle finanze e sul personale dei Cantoni e dei Comuni, delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. Le ripercussioni economiche (cfr. n. 6.3), per contro, andranno sostanzialmente a beneficio dell'intera Svizzera.

6.3 Ripercussioni sull'economia

Migliorando l'accesso reciproco ai mercati di beni e servizi e aumentando la certezza del diritto per quanto riguarda la proprietà intellettuale e gli scambi bilaterali in generale, l'ALS modernizzato rinforza la piazza economica elvetica e incrementa la sua capacità di generare valore aggiunto e di creare e mantenere posti di lavoro.

La modernizzazione dell'accordo cileno, in sintonia con la politica economica esterna e la politica agricola della Svizzera, consente di ridurre o eliminare nel commercio tra Svizzera e Cile tutta una serie di ostacoli tariffari e non tariffari che gravano sull'efficienza. Migliorare l'accesso al mercato cileno per i beni e i servizi svizzeri significa anche promuovere la competitività in Cile. La modernizzazione dell'accordo permette nel contempo di prevenire eventuali discriminazioni nei confronti degli altri partner di libero scambio del Cile che dispongono già di un accordo aggiornato. Questo vale in particolare per l'UE che ha già modernizzato il suo ALS con il Cile nel 2022. Il venir meno o la riduzione dei dazi e degli ostacoli non tariffari al commercio, unitamente all'agevolazione degli scambi di servizi, riducono i costi d'approvvigionamento delle aziende elvetiche, il che si ripercuoterà positivamente sui consumatori in Svizzera. Lo stesso dicasi per il Cile.

6.4 Ripercussioni sulla società e sull'ambiente

Il protocollo modernizza un accordo economico vigente e va dunque a rafforzare le condizioni quadro e la certezza giuridica per quanto riguarda gli scambi economici con il Paese sudamericano. Questo si ripercuoterà positivamente sulla competitività delle rispettive piazze economiche e sulla loro capacità di creare e mantenere posti di lavoro. Grazie al maggiore impegno bilaterale e multilaterale e a condizioni quadro economiche rette da norme di diritto internazionale favorevoli agli scambi, gli ALS moderni promuovono in generale lo Stato di diritto e concorrono a incentivare lo sviluppo e il benessere economico, in particolare sostenendo il settore privato e il libero mercato.

Le attività economiche richiedono risorse e manodopera e hanno quindi un impatto sulla società e sull'ambiente. Ai fini della sostenibilità occorre rafforzare la capacità economica e aumentare il benessere badando però, sul lungo periodo, a mantenere o a portare a un livello ragionevole le ripercussioni sull'ambiente e il consumo delle risorse e a garantire o migliorare la coesione sociale. Il protocollo introduce pertanto nell'accordo vigente disposizioni volte a promuovere le relazioni economiche e commerciali bilaterali compatibilmente con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, in particolare nel nuovo capitolo di ampia portata sul commercio e lo sviluppo sostenibile (cfr. n. 5.9).

Nell'accordo aggiornato, infine, le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti da altri accordi e intese internazionali negli ambiti del commercio, dell'ambiente, del sociale e dei diritti umani (p. es. gli artt. 123, 131, 135 e 141).

6.5 Altre ripercussioni

Oltre a istaurare relazioni economiche preferenziali e a diversificare il commercio estero, la modernizzazione dell'ALS con il Cile contribuisce ad approfondire i già buoni rapporti bilaterali tra i due Paesi e a consolidare in generale le relazioni politiche della Svizzera nell'America del Sud. La modernizzazione dell'ALS è quindi in linea con gli obiettivi della «Strategia Americhe», della strategia di politica economica esterna e della strategia di politica estera della Svizzera.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Il disegno di decreto federale si basa sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, fatti salvi i casi nei quali, ai sensi della legge o di un trattato internazionale, è competente il Consiglio federale. Lo stesso regime di competenze si applica alle modifiche dei trattati internazionali (art. 24 cpv. 2 LParl; art. 7a cpv. 1 LOGA).

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera, gli altri Stati dell'AELS e il Cile sono membri dell'OMC e ritengono che l'ALS modernizzato sia in linea con gli obblighi derivanti dall'appartenenza a tale organizzazione. Gli ALS sottostanno alla verifica da parte degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno a tale organizzazione.

La conclusione e la modernizzazione di ALS con Paesi terzi non contravvengono né agli impegni internazionali della Svizzera, compresi quelli nei confronti dell'UE, né

tantomeno agli obiettivi della sua politica di integrazione europea. In particolare, le disposizioni del presente accordo sono compatibili con gli impegni commerciali della Svizzera nei confronti dell'UE e con gli altri accordi bilaterali conclusi tra il nostro Paese e l'UE.

7.3 Validità per il Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è uno degli Stati firmatari sia dell'accordo di libero scambio AELS-Cile originario sia di quello modernizzato. Secondo il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923⁶³ tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera opera anche nell'interesse del Liechtenstein nei settori ivi contemplati. L'ALS modernizzato è conforme alle disposizioni di questo Trattato.

7.4 Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1–3 Cost. sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale e che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost.

Il presente protocollo d'emendamento contiene disposizioni importanti che fissano norme di diritto ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. e 22 capoverso 4 LParl (p. es. concessioni tariffarie e disposizioni sulla parità di trattamento). Tali disposizioni sono sostanzialmente analoghe a quelle convenute dalla Svizzera nell'ambito di altri accordi internazionali e presentano contenuti simili in termini giuridici, economici e politici. Il decreto federale che approva il protocollo d'emendamento sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Come per l'accordo originario, la Svizzera può recedere dall'ALS modernizzato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi al depositario (art. 181). Questo vale anche per le altre Parti. Non sono previsti né l'adesione a un'organizzazione internazionale né l'adeguamento di una legge.

7.5 Entrata in vigore

Secondo l'articolo XXXV del protocollo, l'ALS modernizzato entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito presso il depositario dello strumento di ratifica da parte del Cile e di almeno uno Stato dell'AELS. Per lo Stato dell'AELS che deposita il suo strumento di ratifica dopo l'entrata in vigore dell'ALS modernizzato, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.